

XXXIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1948

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE MARTINO

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi:		PARRI	954
PRESIDENTE	941	GERACI	954, 955
Annunzio di presentazione di una proposta di legge:		DE MARTINO FRANCESCO	955, 964
PRESIDENTE	941	FERRANDI	955, 956, 965
Svolgimento di una proposta di legge dei deputati Marchesi ed altri per la nomina di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni delle scuole e degli istituti privati di istruzione media legalmente riconosciuti:		CAVALLARI	956
PRESIDENTE	942, 950, 955	COLITTO	957
MARCHESI	942, 949	SARTOR	959
DOMINEDÒ	945	CREMASCHI OLINDO	959, 962
LEONE-MARCHESANO	950	BRUNO	961
GONELLA, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	951	Sui lavori della Camera:	
CALOSSO	951	PRESIDENTE	965, 966
Votazione nominale:		DOMINEDÒ	966
PRESIDENTE	951	Interrogazioni e interpellanze (Annunzio):	
Risultato della votazione nominale:		PRESIDENTE	966, 970
PRESIDENTE	953		
Disegno di legge (Seguito della discussione):		La seduta comincia alle 16.	
Proroga dei contratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione (30).	953	FABRIANI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.	
PRESIDENTE	953, 954, 955, 962	(<i>È approvato</i>).	
DOMINEDÒ, <i>Relatore per la maggioranza</i>	953, 954, 955, 956, 960, 962, 964, 965	Congedi.	
SEGNI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	953, 955, 956, 961, 964	PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo i deputati Mattei e Ponti.	
RICCIO	954, 959, 962	(<i>Sono concessi</i>).	
PETRONE	954, 955	Annunzio di presentazione di proposta di legge.	
CAPALOZZA	954, 957, 962, 963, 965	PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Pastore Giulio, Rapelli ed altri hanno presentato una proposta di legge per la concessione di una pensione straordinaria alla vedova dell'onorevole Achille Grandi.	
CALCAGNO	954		
LECCISO	954, 957, 962		

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1948

Poiché i presentatori non sono presenti, mi riservo di interpellarli successivamente per sapere se intendono svolgere la proposta o meno.

Svolgimento di una proposta di legge dei deputati Marchesi ed altri per la nomina di una commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni delle scuole e degli istituti privati di istruzione media legalmente riconosciuti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Svolgimento di una proposta di legge dei deputati Marchesi ed altri per la nomina di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni delle scuole e degli istituti privati di istruzione media legalmente riconosciuti.

L'onorevole Marchesi ha facoltà di svolgerla.

MARCHESI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi! Nelle sue comunicazioni del 1° giugno l'onorevole De Gasperi « per sollevare — come egli disse — le nostre speranze sulle ali dello spirito » fece un cenno generico della scuola che, anche nelle presenti strettezze economiche, non è stata mai né sarà mai trascurata.

Della cura che il Governo De Gasperi ha ed avrà della scuola, non io certamente avrò il torto di dubitare. Da molto tempo, da secoli la Chiesa romana rivolge il suo pensiero pensiero vigile ed operoso alla educazione della gioventù. E la Democrazia cristiana, insieme con i Comitati civici, insieme con l'Azione cattolica, non è venuta meno a tale impegno.

CAGNASSO. E se ne vanta!

MARCHESI. Se questo sia bene o male, vorrei lasciarlo dire non tanto ai repubblicani o ai democratici socialisti partecipi del Governo, quanto a quei liberali che in tempi lontani, in quest'Aula e fuori, sostennero memorande battaglie contro l'invadenza o l'ingerenza della Chiesa nello Stato e nella scuola.

PIETROSANTI. Esagerato! (*Commenti*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prego di non interrompere.

MARCHESI. Io non so se esistano ancora liberali nel Parlamento italiano.

CALOSSO. Siamo tutti liberali!

MARCHESI. Anche lei?

CALOSSO. In senso latino, sì. E anche lei.

MARCHESI. Lei sa che noi due c'intendiamo poco in fatto di latino.

Ad ogni modo, se esistono ancora dei liberali, essi non sono i discendenti di Cavour,

e nemmeno forse di Giolitti; sono i discendenti di Salandra. Quei liberali che nella storia successiva del loro partito avrebbero dovuto aprire l'Italia alle riforme tempestive, ma risolutive ed energiche; che avrebbero dovuto attendere alla elevazione progressiva del popolo italiano, e trasferire la libertà su una ampia base sociale; quei liberali che nel 1872 dichiaravano di essere nemici del papato civile; che nel 1883, per bocca di Francesco Crispi (un nome che forse non è sgradito a parecchi di voi), affermavano altissimo ufficio dello Stato impedire che la religione divenga strumento politico e rivendicavano al laicato l'esclusiva competenza scolastica, adesso dallo stato laico sono placidamente trascorsi allo Stato, non saprei come dire, confessionale. Ma la Repubblica italiana non è forse ancora uno Stato confessionale.

LEONE-MARCHESANO. Questa Repubblica è proprio una Repubblica confessionale (*Commenti*).

MARCHESI. Ed io invece dico che la parola è forse impropria.

TONENGO. Allora, è una Repubblica sovietica! (*Interruzioni — Commenti*).

MARCHESI. Piuttosto che confessionale sarebbe conveniente dire Stato clericale, in senso buono, cioè ispirato dalla Chiesa, che tende ad una sempre più stretta unione con la Chiesa, che nulla ammette in sé che sia contrario alla pratica e alla dottrina della Chiesa, così come il Pontefice Pio XI nella sua lettera del giugno 1929 al cardinale Gasparri definiva lo Stato Cattolico. In senso meno buono, Stato clericale sarebbe quello in cui avviene la confusione della politica e del culto, il complotto della polizia e del dogma, la lega in altri termini tra il Ministero degli interni e la Segreteria vaticana.

LEONE-MARCHESANO. E qui non c'è forse?

MARCHESI. Ne convengo: e in questo siamo compagni.

Una voce al centro. Datevi la mano allora.

MARCHESI. Siamo troppo distanti. L'onorevole Gonella, in quel programma della Democrazia cristiana che si può considerare come la grande carta del partito cattolico italiano alla vigilia delle elezioni per la Costituente, in quel programma che gli procurò applausi entusiastici dei numerosi convenuti, e credo gli abbia meritato anche l'abbraccio dell'onorevole De Gasperi, (*Si ride all'estrema destra*), chiamava vecchie e muffite rimasticature quelle della scuola laica, e fin qui può avere ragione, giacché la scuola laica

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1948

era ormai relegata tra le vecchie memorie; ma dove l'onorevole Gonella non ha ragione è nel negare al laicato il lume intellettuale che è necessario per formare le anime. Per circa due anni abbiamo taciuto questa parola « laico », l'abbiamo taciuta per amore di concordia. Ora è tempo di riportarla alla luce nella pienezza del suo significato, che è indissolubile dal concetto di libertà.

Uomo laico non è il filosofo umanitario del '700, è l'uomo dell'800, uno dei più grandi e forse il più grande secolo della storia umana, perché tutti contenne in sé i germi dell'avvenire; l'uomo dell'ottocento che scruta i problemi concreti della storia umana, e della vita sociale. Laicato, onorevole Gonella, non è soltanto, come ella scrive, « scetticismo o agnosticismo », non è negazione della idea religiosa; è la proclamata indipendenza di individui, di popoli, di Stati, da ogni ortodossia imposta.

Una voce a destra. È la Russia?

MARCHESI. Solito ritornello! Quanta è mai codesta vostra modestia di argomenti! E com'è grande la povertà francescana del vostro intelletto! (*Applausi all'estrema sinistra — Commenti al centro.*)

Una voce a destra. E della Jugoslavia non parla?

MARCHESI. C'è qualcuno che ha interrotto con la parola « Jugoslavia »? Non dubitate — sulla via dei traditori, voi siete soliti spargere molti fiori. (*Rumori.*)

Una voce a destra. È il sintomo della vostra decadenza.

Una voce all'estrema sinistra. Non vi agitate. Ascoltate la verità.

MARCHESI. Nelle sue dichiarazioni l'onorevole De Gasperi prometteva pure che il suo Governo avrebbe rigorosamente rispettato, in conformità delle norme costituzionali, la libertà della scuola. Ma che significa o che cosa nasconde questa frase?

In quel vostro programma del 1946, dopo l'affermazione che nel campo della scuola lo Stato ha una funzione ausiliaria, è detto che libertà della scuola significa lotta per l'insegnamento religioso da impartirsi in tutte le scuole, lotta per il riconoscimento dei diritti della scuola privata, lotta contro i monopoli scolastici che avvilitano la cultura, cioè contro la scuola statale.

Non si parli di monopolio di Stato. Questa parola suona impropria e ingiuriosa. Sarebbe monopolio se tutte le scuole italiane fossero in mano dello Stato, se lo Stato assumesse esso solo la funzione scolastica: ma lo Stato lascia sussistere accanto alla scuola pubblica

la scuola privata; non solo, ma, con l'istituto provvidenzialmente selettivo dell'esame di Stato, mette la scuola privata allo stesso livello della scuola pubblica, toglie alla scuola pubblica il diritto di conferire i titoli di studio più validi e conclusivi, fa della scuola pubblica una concorrente non privilegiata di preparazione scientifica.

L'esame di Stato, seriamente inteso, è il punto su cui si batté il partito popolare cattolico; e riportò vittoria. La quale avrebbe non poco giovato alla nostra scuola e al Paese tutto, se l'esame di Stato Gentile non fosse poi divenuto l'esame di Stato Bottai, tuttora vigente.

L'esame di Stato è quello che apre la via alla libertà della scuola privata: libertà che viene limitata dalle parificazioni e dai pareggiamenti e trova un impedimento nella Costituzione stessa, la quale nell'articolo 33 pone una norma fondamentale.

« L'arte e la scienza sono libere e libero è il loro insegnamento ». Tale norma è valida per le scuole di Stato, e per tutte quelle altre legalmente riconosciute dallo Stato. Così la scuola confessionale perde la sua confessionalità, perde la sua libertà specifica, perde la libertà di scegliere i propri insegnanti.

Io confido, onorevoli colleghi democristiani, che voi accoglierete la nostra proposta; l'accoglierete per dimostrare la bontà o la superiorità delle scuole vostre e per confondere gli avversari, i quali dicono che in quelle scuole, salvo rare eccezioni, è un asilo di scolari accidiosi o deficienti, un luogo di sfruttamento di insegnanti bisognosi di pane, un luogo di ricatto di insegnanti bisognosi di pane e di libertà. C'è oggi chi scrive e denuncia e documenta che molte famiglie italiane, anche non soverchiamente sollecite di esercizi spirituali, a costo di sacrifici pecuniari, mandano i loro figli alle scuole rette da enti ecclesiastici, per assicurare loro quel diploma che è diventato l'indice clinico della cancrena che sta corrodendo, che ha già corroso la scuola italiana. (*Commenti al centro.*)

Nell'annuario degli istituti non governativi di istruzione media per l'anno 1946-47, l'ultimo che io abbia potuto vedere, nella sola città di Roma sono registrati 80 istituti parificati che comprendono scuole di vario ordine e grado, gestite da congregazioni religiose. Le scuole gestite da enti religiosi sono quasi tutte parificate; di pareggiate credo ce ne sia una dozzina in tutta Italia. Ed è facile trovare la ragione di tale preferenza: il pareggiamento impone certi obblighi poco graditi: quello di scegliere gli insegnanti fra i vincitori

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1948

tori dei pubblici concorsi, di retribuirli e garantirne la carriera come negli istituti governativi. La parificazione lascia libertà nella scelta dei professori, molti dei quali non hanno neppure l'abilitazione, e piena libertà nel retribuirli meschinamente. Qualche rara volta la ragione può essere soltanto la prima. In Roma unico Istituto pareggiato è quello del Nazareno, con 40 insegnanti e 659 alunni; ma parificato è l'Istituto Massimo alle Terme, gestito dalla Compagnia di Gesù, con 44 insegnanti e 855 alunni, fra scuola media, ginnasio e liceo classico. In questo caso la preferenza della parificazione al pareggiamento è da ritenersi dovuta al proposito di non aver vincoli nella scelta dei professori.

Nel febbraio 1947, nel discorso programma del primo Governo democristiano, l'onorevole De Gasperi affermava testualmente: « Nella scuola secondaria abbiamo istituito nuove sezioni staccate aumentando così la sfera d'azione della scuola statale; mentre venivano ridotte a poche unità le nuove parificazioni ».

Un colpo di lancia alla scuola privata? Voleva apparire tale. Infatti i primi passi dell'onorevole Gonella sulla via della parificazione, apparvero molto lenti e cauti. Ma, onorevoli colleghi, la messe dei riconoscimenti legali si raccoglie soltanto d'estate, nei mesi di giugno e luglio, e De Gasperi aveva parlato nel mese di febbraio. Infatti, nel giugno e nel luglio del medesimo anno 1947 furono emanati 326 decreti di parificazione, per 678 classi. L'onorevole Gonella a me, che in un breve dibattito alla Costituente ricordavo queste cifre, disse: « Pensate a quello che hanno fatto i miei predecessori ». Infatti nel giugno-luglio 1946 erano stati emanati 358 decreti di parificazione, per un totale di 840 classi. Non era Ministro allora l'onorevole Gonella, ma era Presidente del Consiglio l'onorevole De Gasperi e Sottosegretario di Stato l'onorevole Marazza, democristiano, il quale firmò la quasi totalità di quei decreti.

Una voce al centro. E il Ministro Molè che faceva? Stava a guardare?

PRESIDENTE. Onorevole Marchesi, non raccolga le interruzioni.

MARCHESI. Permetta onorevole Presidente. Devo chiarire che l'onorevole Molè era Ministro, ma era Ministro nel periodo tra la consultazione elettorale del 2 giugno e la costituzione del nuovo Governo, e sappiamo che i Ministri in carica nelle ore di trapasso tengono un occhio chiuso interamente e l'altro quasi. (*Si ride — Commenti*).

Insomma, in due mandate si sono parificate 1518 classi, sotto un Presidente del

Consiglio che si vantava di avere ridotto le parificazioni a poche unità. Ma l'invasione delle scuole medie confessionali era in verità cominciata molto prima: al tempo dei lunghi amareggiamenti del fascismo con i padri della Compagnia di Gesù (*Commenti*).

Dall'Annuario della Sacra Congregazione dei Seminari e delle università per l'anno 1940-41 si apprende che già esistevano allora, nel 1940, in tutta l'Italia 686 istituti tra maschili e femminili gestiti da 191 ordini religiosi, di cui 37 maschili e 154 femminili. Né si parli di carenza delle scuole statali. Queste scuole confessionali non sorgono là dove sarebbe opportuno sorgessero, dove più difettano le scuole pubbliche... (*Interruzioni e commenti al centro*)

A noi non importa, onorevoli colleghi, che si impari a leggere sul catechismo! A noi importa che si impari a leggere.

Dunque, queste scuole sorgono più numerose dove sono numerose le scuole di Stato e dove non mancano floridi istituti gestiti dai Comuni.

A Torino risultano 24 istituti medi parificati gestiti da congregazioni religiose, in maggior parte femminili; a Milano 28; a Napoli 20, a Genova 15; in qualche città (per esempio La Spezia) su 5 istituti parificati 4 appartengono a congregazioni religiose; uno, l'istituto tecnico nautico, al Comune. A Bergamo le 8 scuole medie parificate fino al 1947 appartengono tutte a congregazioni religiose.

Come vedete, onorevoli colleghi democristiani, si potrebbe pensare a uno schieramento di lotta. Lotta è la parola del vostro programma a chiosa della parola libertà. È una battaglia che la scuola privata confessionale ingaggia contro la scuola pubblica, contro il così detto monopolio statale. Non è questa una interpretazione polemica, onorevoli colleghi; è la constatazione di una vostra disciplina, di un canone vostro.

Nel campo scolastico — è detto nel vostro programma del 1946 — lo Stato ha una funzione ausiliaria. È già una concessione! Il Pontefice Pio XI era stato più esplicito e rigoroso. Nella lettera del 7 giugno 1929 al cardinale Gasparri proclamava che per una conseguenza logica, derivata dai Patti Lateranensi, « il pieno e perfetto mandato educativo spetta alla Chiesa, la cui educazione — diceva — ha preparato la civiltà moderna in quanto essa ha di meglio e di più elevato ».

No so se i dotti del Vaticano e i padri dell'Azione Cattolica abbiano pronta la documentazione per un vanto così maestoso,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1948

(*Commenti al centro*) ma so — ed anche voi nell'intimo della vostra coscienza sapete — che il pensiero moderno, anche oltre i confini della civiltà cattolica, ha levato un lume di arte, e di scienza a cui, se manca il riconoscimento della Chiesa, basta quello del genere umano! (*Commenti al centro e a destra*).

Non sono mai stato avverso alla scuola privata, di cui ho dovuto riconoscere l'utilità sociale. Dico: ho dovuto, perché la classe dirigente dell'Italia unificata dopo il '70 non ha saputo o meglio, non ha voluto dare al popolo italiano né cultura adeguata né scuole sufficienti. Anche nei periodi più prosperi dell'economia nazionale la scuola, esaltata in tante parole, ha dovuto subire la pigrizia astiosa delle amministrazioni locali e l'avarizia, ugualmente astiosa, delle amministrazioni centrali; e la legge sull'istruzione obbligatoria è stata resa vana ed irrisoria in molte parti del Mezzogiorno, non per malvolere delle popolazioni, ma per malvolere dei loro governanti. E se qualche volta la piaga dell'analfabetismo è parsa contratta, ciò è avvenuto non per cura di pubbliche amministrazioni né per sollecitudine di baroni e vescovi del Mezzogiorno, ma soltanto in virtù di quelle migliaia di contadini che, nelle calate del porto di Napoli, curvi sotto il peso di enormi sacchi, partivano per terre lontane in cerca di nutrimento e di lavoro.

Una sola legge, rigorosamente applicata, avrebbe potuto dare all'Italia una scuola ricca di germi e di frutti, se il fascismo fosse stato capace di accogliere durevoli elementi di saldezza: ne parve un sintomo la legge Gentile del 1923 che limitava il numero delle classi, che limitava il numero degli alunni nelle classi, imponendo con altri provvedimenti una salvatrice opera di selezione. Ma dopo pochi anni gli argini della pubblica scuola si spezzavano, e l'ondata irruppe.

Era la generazione cresciuta durante la prima grande guerra, che faceva ressa alle porte delle scuole medie per rovesciarsi poi nelle Università. E la scuola privata servì ad accogliere una parte di questi cercatori di diplomi. Più tardi, con la catastrofe nazionale della seconda guerra, coi molti edifici distrutti, con la difficoltà spesso insuperabile dei mezzi di trasporto, la scuola privata poté utilmente operare come strumento di smistamento scolastico ed assorbì una parte della popolazione scolastica, laddove la scuola di Stato mancava o era inaccessibile.

Onorevole Gonella, noi vogliamo che la scuola privata riesca a prosperare con i

mezzi propri, non in virtù di indebiti favoreggiamenti; vogliamo che la scuola privata cooperi con la scuola pubblica nell'istruire gli scolari a superare e non ad eludere le difficoltà dell'apprendere; noi vogliamo che la scuola privata non contribuisca all'accrescimento di quella massa di spostati che si decora di un ormai tanto screditato titolo dottorale.

La scuola classica va mantenuta, ma va contratta. Essa ha difetto di maestri, non dico di insegnanti perché insegnanti se ne troverebbero a migliaia. Ha difetto di maestri ed eccesso di alunni, i quali escono di là ignari di latino e greco, dopo aver studiato per pochi anni latino e greco.

Più di ogni paese civile, l'Italia ha bisogno di scuole classiche, poche e buone. Molte e buone siano altre scuole: quelle d'insegnamento tecnico e professionale dove, quando manchino le attitudini per salire a più alti gradi d'istruzione, possa andare il figlio del contadino, il figlio dell'operaio, il figlio del borghese che cerca nella perizia di un qualunque lavoro un autentico titolo di nobiltà. Ho finito.

Bisogna porre un argine alle parificazioni delle scuole classiche dei licei e dei ginnasi: e agli istituti che male funzionano si revochi il riconoscimento, e quelli che non possono sostenersi si lascino morire. Scuole professionali occorrono, connesse alle aziende industriali e agricole, ai sindacati, promosse da Comuni, Province, Regioni, e favorite in ogni modo dallo Stato. L'Italia ha bisogno non di dottori squalificati, ma di operai qualificati; dico di operai, non di uomini di fatica, di operai che abbiano coscienza del lavoro cui sono addetti, non come macchine a macchine, ma come uomini a macchine.

Così soltanto l'Italia, in questa servitù che si prepara ad essa, economica, politica e sociale, avrà almeno la libertà della scuola: e la scuola sarà la sua salvezza. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Secondo il Regolamento, un oratore ha diritto di parlare contro.

DOMINEDÒ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMINEDÒ. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la Camera — se si vuole ricondurre il problema nei suoi stretti e rigorosi termini — si trova dinanzi ad una proposta di legge, per iniziativa dei deputati Marchesi, Lozza, Targetti ed altri, proposta tendente a chiedere la nomina di una Commissione di inchiesta parlamentare sulle condizioni delle scuole e degli istituti privati di istruzione media legalmente riconosciuti.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1948

Essendo nella facoltà della Camera di deliberare sulla presa in considerazione o meno di questa proposta di legge, io mi permetterò di svolgere qualche rapida considerazione tendente ad esaminare la proposta dal punto di vista formale e dal punto di vista sostanziale, per concludere che, a nostro avviso, soccorrono autentiche ragioni contro la presa in considerazione della proposta di legge.

E mi spiego rapidamente. Dal punto di vista formale sia almeno consentito di esprimere una perplessità. È a tutti noto che le inchieste parlamentari possono gravitare intorno a due tipi fondamentali. Vi è l'inchiesta tendente a raccogliere dati, selezionare elementi di fatto, elaborare statistiche, svolgere indagini sullo stato degli istituti o dei rapporti nell'ambito dei quali si deve legiferare. In una parola, inchieste che potremmo dire — per intenderci — prelegislative, perché rivolte a raccogliere la più larga e concreta serie di elementi al fine di procedere nel migliore dei modi, nell'interesse della comunità, alla futura riforma. La seconda figura è invece quella per cui l'inchiesta tende ad attuare quel più penetrante esercizio del controllo parlamentare sul Governo, e cioè del legislativo sull'esecutivo, al punto che, secondo quanto espressamente dispone l'articolo 82 della Costituzione, qui l'ipotesi dell'inchiesta giunge a essere configurata in modo tale che i componenti della Commissione inquirente risultano investiti di autentici poteri di carattere giurisdizionale.

Ora, dinanzi a quell'unico e rapido articolo della proposta di legge, dinanzi alle così succinte considerazioni che l'accompagnano nella relazione dei proponenti, io mi sono sentito in dovere di chiedermi a quale delle due ipotesi essenzialmente qui si faccia capo.

MARCHESI. Alla prima.

DOMINEDÒ. Perfettamente. Mi compiaccio della risposta, onorevole Marchesi. Anche io avevo risolto il dilemma in questo senso. Si deve trattare della prima ipotesi: tanto è vero che la sua relazione, in qualche passo *significatus*, pone in evidenza la necessità della riforma legislativa della scuola, e appare protesa verso questo scopo fondamentale. Da ciò, se mi è permesso, nasce una osservazione. Ai fini dell'inchiesta che involge l'attribuzione di potestà giurisdizionali ai membri del legislativo, occorre evidentemente la forma e la sostanza della legge, da presentare all'uno e all'altro ramo del Parlamento. Per la prima ipotesi, invece, questa necessità non sussisteva né dal punto di vista formale, né dal punto di vista sostanziale, potendo

perfettamente l'uno o l'altro ramo del Parlamento deliberare con mozione, con deliberazione *ad hoc*. E infatti nella prima redazione di questo disegno di legge (non voglio farne un argomento perentorio, perché so che il testo definitivo nell'articolo 1 detta genericamente: « È istituita una Commissione d'inchiesta »), nella prima redazione venuta in mio possesso, dicevo, si usava una diversa dizione, la quale avvalorava nella sostanza l'esattezza del dubbio, della perplessità, che ritenevo doveroso di sottoporre alla Camera per quanto riguarda la valutazione rigorosamente formale di questa iniziativa.

Il primo testo specificava invero « la Camera delibera »: quindi la dizione era tale da dar luogo precisamente a quella prima ipotesi che lo stesso onorevole Marchesi sottolineava come la più rispondente alla realtà. Ed allora trattavasi di deliberazione che poteva essere esclusiva di questo ramo del Parlamento, senza la necessità formale e sostanziale della proposta di legge.

Questi rilievi critici, che sono preliminari, perché attengono ancora alla forma prima di penetrare nel contenuto della proposta, tuttavia assumono un evidente significato. Ritengo che non si dia questione di forma la quale non abbia una riflesso sostanziale, se posta nell'intento di penetrare nella realtà delle cose. Credo che il detto *forma dat esse rei* costituisca una verità profonda, nell'ordine privatistico e nell'ordine pubblicistico, sul piano giuridico e su quello politico. Il dualismo, che sta quindi alla base della proposta, come vedrete fra breve, gioverà anche ai fini dell'esame intrinseco della proposta di legge; dimostrando l'equivoco che si annida alla sua base.

E passo alla sostanza del problema. Dal punto di vista del contenuto, la proposta di legge si traduce nella domanda al Parlamento di aprire una inchiesta sulla scuola. Io non voglio indugiare nel definire, quasi in linea di principio, nel quadro generale del nostro sistema positivo — politico giuridico e costituzionale — la natura ed il significato di una inchiesta sulla scuola privata legalmente riconosciuta: non intendo indugiare. Non ne ho bisogno e quindi non ne ho il dovere. Mi limito a un rilievo, che potrà sembrare sottile, ma forse non è privo di significato. Ogni inchiesta dovrebbe, secondo i principi, far sì che il potere legislativo, nell'esercizio del controllo parlamentare — che riconosciamo sovrano, nel nostro profondo senso di rispetto per il Parlamento, da noi considerato anima della democrazia — attui un controllo diretto sul

DISCUSSIONE — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1948

potere esecutivo: è il legislativo che si sovrappone all'esecutivo, controllandolo direttamente. Viceversa, nel caso di inchiesta sulla scuola privata parificata, il controllo non opera tanto sull'esecutivo, quanto su organismi non pubblici, controllati a loro volta dall'esecutivo, dal momento che la scuola, benché privata, essendo legalmente riconosciuta, risulta sottoposta al controllo dello Stato.

Ora, è evidente la differenza che corre tra le due ipotesi. Poiché noi conferiremmo qui al potere legislativo non un controllo diretto sull'esecutivo, bensì un sindacato su organi controllati dall'esecutivo. Mentre, a stretto rigore, il controllo parlamentare nei confronti dell'esecutivo si traduce in ciò: che esso opera ai fini di accertare, e perciò di controllare, come a sua volta l'organo esecutivo abbia esercitato il proprio potere di controllo nei confronti degli organi privati, legalmente riconosciuti. (*Commenti all'estrema sinistra*).

Questo punto è suscettibile di sviluppi e di conseguenze pratiche, su cui non ho bisogno di insistere, essendo sufficiente enunciare la differenza teorica fra i concetti di controllo diretto e indiretto.

Ma v'è ben di più. Ed è proprio questo il motivo, per cui credo di essere esonerato dall'indugiare sugli sviluppi conseguenziali al rilievo. Nel caso concreto, nella specie, l'inchiesta parlamentare sulla scuola, proposta dai deputati di estrema sinistra, interviene e si inserisce nel mentre già opera una precedente inchiesta nazionale sulla scuola. (*Interruzioni a sinistra*).

MARCHESI. Non sulla scuola privata, però!

DOMINEDÒ. Conosco il suo argomento, onorevole Marchesi. Ma, se gli onorevoli colleghi avranno la bontà di ascoltare, constateranno che nelle mie successive parole sta la risposta alle loro possibili obiezioni.

Una voce all'estrema sinistra. Sempre generoso. (*Si ride*).

DOMINEDÒ. Doveroso (*Si ride*).

Questa proposta d'inchiesta parlamentare — ecco il punto concreto ed ultimo al quale dovevo condurre la Camera — interviene dunque mentre un'inchiesta nazionale è già stata deliberata con decreto del Capo dello Stato in data 12 aprile 1947, nei confronti di tutti gli ordini e gradi di scuola... (*Interruzione del deputato Marchesi*), compresa — me lo consenta l'onorevole Marchesi — quella privata legalmente riconosciuta. Comprendo bene l'obiezione avversaria. Se essa fosse

esatta, dovrei inchinarmi al contraddittore e non potrei aggiungere parola sul punto, perché ogni mio argomento sarebbe qui privo di effetto, qualora l'inchiesta nazionale precedente non includesse in realtà la scuola privata legalmente riconosciuta. Ma se è vero il contrario, come è vero, evidentemente il mio argomento diventa insuperabile e l'eccezione dell'onorevole Marchesi risulta priva di ogni fondamento.

MARCHESI. Quella da lei ricordata non è un'inchiesta, ma un questionario.

DOMINEDÒ. Non è esatto, onorevole Marchesi. Il mio assunto, anche nei presupposti di fatto, è così preciso che ella stessa, nella sua coscienza, non potrà non sentirne tutto il valore. « Il Capo dello Stato, considerata l'opportunità di compiere un'inchiesta nazionale sulle condizioni della scuola italiana di ogni ordine e grado, anche di quella non governativa ». Ecco la formula con cui si costituiva la Commissione di inchiesta nazionale, nella composizione della quale intervenne anche il criterio politico e parlamentare, cioè la partecipazione di tutti i Ministri della Istruzione succedutisi negli ultimi anni e la presenza delle rappresentanze dei vari gruppi parlamentari. In un certo senso, sia pure in un modo indiretto, là è già presente il Parlamento, attraverso le designazioni dei partiti politici. Com'è noto, l'inchiesta nazionale ha avuto inizio e si è svolta con ampiezza, ha abbracciato determinati settori dell'ordine scolastico e deve ancora proseguire i suoi ulteriori lavori. Sino a questo momento, per la verità obiettiva delle cose, l'inchiesta non ha toccato il settore della scuola privata: ciò è vero. Gli onorevoli colleghi i quali, se non mi illudo, conoscono la mia consuetudine di obiettività, non possono che prender atto di questo riconoscimento preliminare che qui faccio. Deve tuttavia completarsi tale riconoscimento: se l'inchiesta, iniziata e svolta organicamente, si è per ora limitata alla scuola pubblica e non si è estesa anche alla scuola privata, ciò evidentemente è stato dovuto alla volontà collegiale degli stessi componenti di quella Commissione nazionale di inchiesta. Né avrò il cattivo gusto di ricordare qui, alla Camera dei deputati, quali, degli attuali proponenti della inchiesta parlamentare già facciano parte della Commissione di un'inchiesta nazionale. Cioché, la conseguenza pratica è questa: l'iter dei lavori è avviato ed è nel suo pieno ritmo; evidentemente esso si deve integrare comprendendo l'indagine la più piena, la più adeguata e la più rispondente agli interessi

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1948

della collettività, nei confronti della scuola privata. Ciò deve esser fatto e sarà fatto. Noi per primi ne formuliamo voto, in piena aderenza a quella che deve essere ed è la volontà del Ministro, già espressa attraverso il richiamo di quella premessa del decreto del Capo dello Stato che include la scuola privata. Noi pertanto facciamo voti in questo senso, e siamo certi di trovarci solidali con la volontà del Ministro, quando affermiamo che l'*iter* dei lavori sarà protratto nella sua pienezza, onde l'inchiesta possa realizzare la maggiore messe di risultati, da sottoporre poi al Parlamento, il quale, si allora, eserciterà la sua opera di controllo finale, vagliando direttamente, selezionando e soppesando i risultati dell'inchiesta nazionale.

Io oso pensare che questo argomento sia di tale portata che ulteriori eccezioni non possono essere qui sollevate. Altrimenti, noi arriveremo all'assurdo di creare una contemporanea pendenza di accertamenti ed inchieste *in idem*, cioè sullo stesso oggetto. Vi sarebbe una specie di litispendenza, se si può richiamare un concetto processuale in materia politica. Nella stessa materia noi avremo due organi contemporaneamente operanti e accertanti. Come risolvereste il criterio della interferenza fra i due organi?

Siamo dinanzi ad un problema insolubile e ad una domanda senza risposta, tranne che, con apposita norma di legge, noi non credessimo intervenire per sospendere la precedente inchiesta, o per circoscriverne la materia, sottraendole un determinato settore della sua attività. Ma, signori della Camera, per arrivare a ciò occorrerebbe che vi fossero dei ben gravi motivi. Ed a proposito di questi motivi, non volendo scendere nel merito proprio per essere coerente alla impostazione che ho creduto di dover dare al problema, io mi limiterò a qualche cenno. Basti pensare a ciò che costituisce l'oggetto dei principali appunti, vorrei dire dei principali strali indirizzati all'opera del Ministro della pubblica istruzione e all'opera del Governo in genere in questo settore fondamentale della vita del Paese, strali per cui in sostanza la critica centrale è questa: saremmo dinanzi ad un movimento ascensionale delle parificazioni private, stando alla prima parte del discorso dell'onorevole Marchesi che, in fondo, mi permetto di confutare, non tanto entrando nel merito di essa, quanto facendo parlare le cifre al di sopra delle parole. Ora, a questo moto ascensionale si contrappone, nella realtà, un moto discendente. Abbiamo la bontà gli onorevoli colleghi, senza che io intenda tediari,

di notare questi dati complessivi, riassuntivi per tutta Italia per le scuole di ogni ordine e grado nel 1945-1946. Riconoscimenti legali e parificazioni: 385. Intendiamoci bene, riconoscimento di scuole, perchè io comprendo l'equivoco in cui, in perfetta buona fede, possano incorrere gli eventuali giudici di questa materia. Quando si parla di parificazioni, bisogna evidentemente intendere parificazione ultima, che si riferisce alla scuola, senza sommare, nel novero delle parificazioni stesse, quelle relative alle classi e non alle scuole.

MARCHESI. Io ho parlato di scuole. Ho saputo fare questa distinzione. Ho compiuto questo miracolo di intelligenza e di precisione!

DOMINEDÒ. Ne prendo atto e sono lieto. Ma, onorevole Marchesi, io non parlavo individualmente di lei; mi esprimevo in generale. Ella ha notato che io ho usato il plurale e non il singolare.

Comunque, preso atto, debbo offrire i dati complessivi sulle parificazioni delle scuole per l'anno 1945-1946: 385, così distribuite: 191 per enti religiosi, 192 per enti di diversa natura, e, più esattamente, così sottodivise: 147 altri enti, 47 privati.

1946-1947: il numero di 385 scende a 349, così distribuito: 191 enti religiosi, 192 enti di diversa natura.

MARCHESI. E a un certo momento il numero si esaurisce!

DOMINEDÒ. No, no, lasciamo parlare le cifre: nel 1947-48 si scende ancora al numero di 243, così distribuito: 136 enti religiosi, 107 enti di diversa natura.

Una voce all'estrema sinistra. E i riconoscimenti rifiutati in quale proporzione sono? (*Commenti al centro*).

DOMINEDÒ. Mi consentirete di poter rispondere personalmente. A me pare evidente che il significato delle cifre sta anzitutto nell'andamento statistico nei riconoscimenti concessi.

Una voce all'estrema sinistra. Ma c'è anche il rovescio della medaglia!

DOMINEDÒ. È così lampante, onorevole interruttore, il significato positivo che nasce dalle cifre date, che potrei esonerarmi dal rispondere all'ulteriore suo rilievo, tanto più che qui non sono in possesso degli elementi che potranno esserle forniti successivamente. Ma mi permetta, a questo proposito, ricordarle che la funzione di controllo del Parlamento si può esercitare di continuo, attraverso le forme che fortunatamente il Regolamento e l'ordine giuridico ci apprestano: interrogazioni, interpellanze, mozioni. Ogni suo dub-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1948

bio sarà allora adeguatamente soddisfatto. (*Applausi al centro*).

E un altro rilievo ancora, se gli onorevoli colleghi mi consentono, e così concludo, io devo relativamente all'opera del Governo in questo così delicato settore, se mi permetto di considerare che fino a questo momento si è operato in base a delle leggi vigenti, in base al diritto positivo costituito, anche se (e sono il primo a riconoscerlo) codesto diritto positivo, codeste leggi vigenti, possano e debbano, domani, essere passibili di riforma.

Ma una cosa è certa: che in quest'opera cui noi miriamo e verso cui siamo protesi, il miglioramento e la riforma della legislazione scolastica, mentre sussiste un diritto positivo che vale come tale sino a che non è derogato o abrogato, si inserisce un fatto. Il Ministro per l'istruzione con circolare del 1947-48, con ordinanza 3 maggio 1947, ha toccato già il punto fondamentale, ha inciso nella materia sotto l'aspetto più profondo di essa, come giustamente osservava lo stesso onorevole Marchesi, quando parlava della garanzia ultima, suprema in questa materia, dell'esame di Stato.

L'onorevole Ministro della pubblica istruzione ha sentito il dovere di anticipare i tempi della riforma, attraverso la possibilità che gli veniva dalla legge di operare mediante circolari rivolte a ripristinare precisamente l'esame di Stato.

Una voce all'estrema sinistra. Ma quale esame!

DOMINEDÒ. Guardi, onorevole collega, il Ministro ha fatto tutto quello che poteva fare a termini delle leggi vigenti. E secondo le leggi vigenti non poteva, in forma di circolare o di ordinanza, che ripristinare quel dato esame di Stato. Di modo che l'opera compiuta in questo settore fondamentale a me sembra essere per ora la massima possibile in proposito, e cade, anche sotto tale aspetto, il tentativo di ferire la funzione della scuola libera sotto lo schermo della riforma legislativa.

Onde io posso concludere con una sola considerazione: dinanzi ad una valutazione che ha tentato di scendere in profondità, vedendo gli aspetti formali e sostanziali, generali e speciali della materia, io credo che la Camera italiana, accingendosi e preparandosi a quella riforma della scuola, ai fini della quale sarà valutato nella sua pienezza l'apporto della Commissione nazionale di inchiesta, porrà le premesse perché, nello spirito della Costituzione e nel rispetto di tutte le libertà fondamentali, la libera scuola — la quale può e deve essere il miglior pungolo perché la scuola

di Stato sia più degna per il vantaggio dei cittadini, adempia a questo scopo ultimo: dare un contributo per l'elevazione morale e civile del popolo italiano. (*Vivissimi prolungati applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. A tenore del Regolamento il proponente ha diritto di replicare. L'onorevole Marchesi ha facoltà di parlare.

MARCHESI. Io non vorrò giostrare con l'onorevole Dominedò sul campo delle sottigliezze procedurali: sono troppo disarmato.

Soltanto voglio ricordare che l'articolo 82 della Costituzione dice testualmente: « Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse ». L'onorevole Dominedò dice che noi sottoscrittori di quella proposta di legge vogliamo condurre un'inchiesta sull'opera del potere esecutivo e degli organi che sono ad esso soggetti.

Precisamente così. Se noi avessimo fiducia nell'opera del potere esecutivo, non avremmo mai presentato una proposta di tal genere. Se non avessimo il sospetto — per non dire la certezza — che gli organi governativi di controllo siano venuti meno al loro ufficio, non avremmo fatto simile richiesta.

Lei, onorevole Dominedò, ha parlato di una Commissione nazionale d'inchiesta: anch'io mi onoro di farne parte, non come professore, come uomo della scuola, ma come rappresentante del Partito comunista, e l'onorevole Ministro Gonella sa che, in nome del partito ch'ero chiamato da lui a rappresentare, promettevo intera la mia collaborazione perché questa Commissione potesse al più presto e nel modo più fruttuoso compiere il suo mandato. Sino ad oggi ne è venuto fuori un complesso questionario, al quale se tutte le persone invitate dovessero rispondere, occorrerebbe, credo, una diecina di anni prima che il materiale raccolto si potesse elaborare: (*Commenti*), e non so se l'onorevole Gonella sarebbe ancora Ministro della pubblica istruzione. (*Commenti*).

Una voce al centro. Noi glielo auguriamo di cuore.

MARCHESI. Ma non è dunque una Commissione d'inchiesta, onorevole Dominedò, chiamata a indagare sul procedimento di determinati istituti. Noi domandiamo invece una Commissione inquirente, che possa cominciare a esaminare i compiti scritti coi relativi giudizi e vedere qual'è la posizione degli scolari passati dalle scuole parificate alle scuole di Stato, con il pernicioso sistema dei vasi comunicanti. Questo lavoro si farebbe assai bene nella pace raccolta dell'estate, quando non vi sono più né insegnanti

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1948

né scolari. E più tardi, nell'ottobre, si potrà vedere quali sono i libri di testo, come imparano gli scolari, come insegnano gli insegnanti. Noi domandiamo una inchiesta, che muove appunto dal sospetto che gli organi di controllo governativo siano venuti meno al loro dovere.

Ritenevo, onorevole Dominedò, che la presa in considerazione di una simile proposta non dovesse trovare opposizione così energica da parte sua, così ricca di argomenti logici e procedurali e accompagnata e coronata da tanti applausi di codesto settore che comprende la grande maggioranza della Camera. (*Commenti al centro*). Lo so, non c'è che fare: è stata questa la volontà del corpo elettorale. (*Commenti al centro*).

Una voce al centro. Finalmente! L'hanno riconosciuto almeno una volta!

MARCHESI. Aspettate. Voi probabilmente non credete, nel silenzio della vostra coscienza, che la vostra vittoria sia vittoria dell'ordine sul disordine, né della religione sull'empietà.

Che la Camera respinga una proposta di presa in considerazione, mi pare fatto assai grave e intemperante. Se voi volete, l'otterrete; ma non siate intemperanti, onorevoli colleghi, non abusate della vostra vittoria. Voi sapete quali sono stati i vostri grandi elettori anonimi...

Una voce al centro. E i vostri?

MARCHESI. Siate temperanti e oculati; pensate che nulla è eterno. (*Commenti al centro e a destra*).

L'evangelista Luca diceva: « Cadrà il cielo e la terra »; e Sant'Agostino aggiungeva: « Cadrà dunque la cosa fatta da Romolo », cioè: l'impero di Roma, allorché commentava quelle parole di Giove nell'Eneide: *Imperium sine fine dedi*. Il corpo elettorale italiano non vi ha dato un *imperium sine fine*... (*Commenti al centro*)...

Una voce al centro. Ci ha dato quello che ci poteva dare.

MARCHESI. Voi sapete che i vostri grandi elettori sono stati l'interesse terreno e la paura. Voi sapete quale ondata di superstizione si è rovesciata sul nostro paese; e distinguate tra fede e credulità: la fede è illuminazione delle anime, la credulità è torbidezza di spiriti; la fede ha le sue radici, profonde e spesso inestirpabili, mentre la credulità trae i suoi alimenti e i suoi succhi dall'interesse terreno e dalla paura, i vostri grandi elettori.

Ricordate quello che è avvenuto in Francia nel secolo scorso. Per tre volte la Chiesa

di Roma fu o apparve schierata a sostegno delle forze reazionarie; e per tre volte divampò più furiosa la lotta anticlericale e, quel che è peggio, antireligiosa. La prima volta con la rivoluzione del 1830; la seconda volta con la grande polemica antireligiosa della fine dell'Impero; e la terza volta con leggi di Jules Ferry sulla scuola laica. (*Interruzioni a destra*).

E quando la Chiesa di Roma tentò di mettere le mani sull'esercito e sul Governo, si ebbero le leggi di Waldeck Rousseau e di Combes.

In quest'altalena del predominio politico, nelle democrazie borghesi è buona cautela non volare troppo in alto. La Chiesa romana difese il privilegio feudale contro il movimento liberale: e si adattò poi al liberalismo. Adesso è tutta schierata e serrata contro il socialismo. (*Commenti*). Badate; la lancetta dell'orologio non sempre si può spostare in avanti. Può accadere che qualche volta resti ferma sul quadrante a segnare soltanto le ore del passato! (*Vivi applausi all'estrema sinistra*).

LEONE-MARCHESANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Non posso concederle la parola onorevole Leone-Marchesano. Ella e i colleghi hanno diritto ad una spiegazione, perché questa impossibilità non sembri un arbitrio del Presidente, mentre risponde ad una precisa disposizione del Regolamento.

La discussione sulla presa in considerazione, all'infuori dell'illustrazione che ne fa il proponente e della contro illustrazione che ne fa l'oppositore, non consente altra discussione di merito. Tant'è vero che se il proponente rinunciava allo svolgimento, essa andrebbe automaticamente alla Commissione competente, dove è la sede per la discussione di merito. Quindi non può esservi luogo — il Regolamento è preciso — a qualsiasi altro dibattito che tocchi il merito.

LEONE-MARCHESANO. Potrò allora parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Onorevole Marchesano e onorevoli colleghi, il Regolamento è garanzia per tutti. Non posso essere imputato di avere limitato la libertà di parola, perché se mi fossi attenuto ad una interpretazione rigida del Regolamento, avrei dovuto osservare più volte all'onorevole Marchesi che egli spaziava troppo largamente in confronto di quanto sia consentito per l'illustrazione di una proposta concreta di questo genere. Ma adesso, evidentemente, non posso far rientrare, attraverso una dichiarazione di voto, una di-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1948

scussione di merito che il Regolamento non consente in questa sede (*Approvazioni*).

Dobbiamo ora passare alla votazione.

GONELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GONELLA, *Ministro della pubblica istruzione*. Pur facendo ogni riserva sulla fondatezza delle premesse della proposta presentata dall'onorevole Marchesi, dichiaro che il Governo si rimette alla Camera. (*Applausi al centro — Commenti all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Sulla richiesta di presa in considerazione della proposta di legge è stata chiesta la votazione per appello nominale dagli onorevoli Marchesi, Berti Giuseppe fu Angelo, Lozza, Silipo, Audisio, Assennato, Montagnana, Guadalupi Bruno, Natali Ada, Diaz Laura, Angelucci Mario, Borellini Gina, Saccenti, Failla.

CALOSSO. Onorevole Presidente, mi pare sia un precedente grave se votiamo senza dire il motivo! Questo non è un modo umano! (*Commenti*).

PRESIDENTE. Onorevole Calosso, le dichiarazioni di voto si fanno quando vi è stata una discussione generale e quando questa si chiude, ma qui discussione generale non v'è stata! Qualora si ammettessero le dichiarazioni di voto, si eluderebbe il Regolamento, poichè si darebbe luogo ad una discussione di merito che non è contemplata in questa sede. Il voto di ciascuno è chiaramente espresso dal sì o dal no che ognuno risponderà.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale sulla richiesta di presa in considerazione della proposta di legge dell'onorevole Marchesi.

Estraggo a sorte il nome del deputato dal quale comincerà la chiama.

(*Segue il sorteggio*).

Comincerà dall'onorevole Sannicolò.
Si faccia la chiama.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARTINO

FABRIANI, *Segretario*, fa la chiama.

Rispondono sì:

Alicata — Almirante — Amadei Leonetto — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Angelucci Mario — Assennato — Audisio — Azzi.

Baldassari — Barbieri — Basso — Belloni — Bellucci — Beltrame — Bennani — Bensi

— Bernieri — Berti Giuseppe fu Angelo — Bettiol Francesco — Bianco — Boldrini — Bonfantini — Borellini Gina — Borioni — Bottai — Bruno — Buzzelli.

Cacciatore — Calandrone — Calasso Giuseppe — Calosso Umberto — Capacchione — Capalozza — Cavallari — Cavallotti — Cerreti — Cessi — Chiaramello — Chini Coccoli Irene — Chiostergi — Cinciari Rodano Maria Lisa — Clocchiatti — Consiglio — Corbi — Cornia — Corona Achille — Costa — Cremaschi Olindo.

D'Agostino — Dal Pozzo — D'Amico — De Martino Francesco — De Vita — Diaz Laura — Di Mauro — Dugoni.

Emanuelli.

Failla — Faralli — Fazio Longo Rosa — Ferrandi — Fietta — Floreanini Della Porta Gisella — Fora.

Gallico Spano Nadia — Gallo Elisabetta — Geraci — Giavi — Giolitti — Grammatico — Grazia — Grifone — Guadalupi — Gullo Imperiale — Iotti Leonilde.

Jacoponi.

La Marca — La Rocca — Latorre — Leone Marchesano — Lizzadri — Lombardi Riccardo — Longhena — Longo — Lozza — Lupis.

Mancini — Marabini — Marcellino Colombi Nella — Marchesi — Marzi Domenico — Massola — Matteucci — Mazzali — Merloni Raffaele — Messinetti — Miceli — Michelini — Mieville — Mondolfo — Montagnana.

Nasi — Natali Ada — Natta — Negri — Nenni Giuliana — Nenni Pietro — Nicoletto — Nititi — Noce Longo Teresa.

Pajetta Gian Carlo — Paolucci — Parri — Pelosi — Pera — Perrotti — Pesenti Antonio — Pollastrini Elettra — Pratalongo — Preti — Puccetti.

Reali — Ricci Giuseppe — Ricci Mario — Roasio — Roberti — Roveda.

Saccenti — Sacchetti — Sampietro Giovanni — Sansone — Santi — Scappini — Scotti Francesco — Silipo — Simonini — Smith — Stuani — Suraci.

Tarozzi — Togliatti — Tolloy — Treves — Turchi Giulio.

Viviani Luciana.

Walter.

Zanfagnini Umberto.

Rispondono no:

Adonnino — Amatucci — Ambrosini — Andreotti — Angelucci Nicola — Arcaini — Arcangeli — Armosino — Artale — Avanzini.

Babbi — Balduzzi — Barattolo — Barbina — Baresi — Bavaro — Bazoli — Benve-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1948

nuti — Bernardinetti — Bertola — Bettiol Giuseppe — Biagioni — Bianchini Laura — Biasutti — Bima — Bonino — Bonomi — Bontade Margherita — Bosco Lucarelli — Bucciarelli Ducci — Bulloni — Burato.

Caccuri — Cagnasso — Caiati — Calcano — Campilli — Camposarcuno — Cappi — Cappugi — Cara — Caramia Agilulfo — Carcaterra — Carignani — Caronia Giuseppe — Caroniti Filadelfio — Carron — Castelli Avolio Giuseppe — Cavalli — Cecconi — Ceravolo — Chatrian — Chiarini — Chieffi — Cifaldi — Cimenti — Clerici — Coccia — Codacci Pisanelli — Colasanto — Coli — Colitto — Colleoni — Colombo — Concetti — Conci Elisabetta — Coppa Ezio — Coppi Alessandro — Corona Giacomo — Corsanego — Cortese — Cotellessa — Cremaschi Carlo.

Dal Canton Maria Pia — D'Ambrosio — De Caro Gerardo — De' Cocci — Del Bo — Delle Fave — Delli Castelli Filomena — De Maria — De Martino Alberto — De Meo — De Michele — De Palma — Di Fausto — Di Leo — Dominedò — Donatini.

Ebner — Ermini.

Fabriani — Fadda — Fascetti — Fassina — Federici Agamben Maria — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri — Fina — Firrao Giuseppe — Foderaro — Foresi — Franceschini — Franzo — Fumagalli — Fusi.

Gabrieli — Galati — Garlato — Gasparoli — Gatto — Gennai Toniotti Erisia — Germani — Geuna — Giacchèro — Giammarco — Giordani — Giovannini — Girolami — Giuntoli Grazia — Gotelli Angela — Grassi Giuseppe — Greco Giovanni — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Guggenberg — Gui — Guidi Cingolani Angela Maria.

Helfer.

Improta.

Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino De Unterrichter Maria.

Larussa — Latanza — Lecciso — Leonetti — Lettieri — Liguori — Lizier — Lo Giudice — Lombardi Ruggero — Lombardini — Longoni — Lucifredi.

Malvestiti — Mannironi — Marazzina — Marconi — Marengi — Marotta — Martinelli — Martino Edoardo — Marzarotto — Mastino Gesumino — Mastino del Rio — Matarella — Maxia — Mazza Crescenzo — Meloni Mario — Menotti — Micheli — Migliori — Molinaroli — Momoli — Monterisi — Montini — Moro Aldo — Moro Francesco — Moro Girolamo Lino — Mùrdaca — Mussini.

Negrari — Nicotra Maria — Notarianni — Numeroso.

Orlando.

Pacati — Pagliuca — Palazzolo — Pallenzona — Parente — Pastore — Pella — Perlingieri — Pertusio — Petrilli — Petrone — Petrucci — Piasenti Paride — Piccioni — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatelli — Pignatone — Poletto — Proia — Pucci Maria — Pugliese.

Quarello — Quintieri.

Raimondi — Rapelli — Reposi — Rescigno — Resta — Riccio Stefano — Riva — Rivera — Rodinò — Roselli — Russo Carlo — Russo Perez.

Sabatini — Saggin — Saija — Salizzoni — Salvatore — Sammartino — Sampietro Umberto — Sartor — Scaglia — Scalfaro — Schiratti — Scoca — Scotti Alessandro — Sedati — Segni — Semeraro Gabriele — Sodano — Spataro — Spiazzi — Spoleti — Stagno d'Alcontres — Stella — Storchi — Sullo.

Tambroni Armaroli — Taviani — Terranova Corrado — Terranova Raffaele — Tesaurò — Titomanlio Vittoria — Tomba — Tommasi — Tonengo — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Trimarchi — Troisi — Truzzi Ferdinando — Tudisco — Turco Vincenzo — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valenti — Valsecchi — Veronesi — Vetrone — Viale — Vicentini Rodolfo — Vigo — Viola — Visentin Angelo — Vocino — Volpe.

Zaccagnini Benigno — Zerbi.

Si sono astenuti:

Gonella.

Perrone Capano.

Salerno.

Sono in congedo:

Bagnera.

Carpano Maglioli.

Dossetti.

Fuschini.

Greco Paolo.

La Malfa — Lombardi Colini Pia.

Mattei.

Ponti.

Reggio d'Acì.

Tupini.

Chiusura della votazione nominale.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli Segretari a procedere al computo dei voti.

(Gli onorevoli Segretari fanno il computo dei voti).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1948

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

Risultato della votazione nominale.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione nominale:

Presenti	423
Votanti	420
Astenuti	3
Maggioranza	211
Hanno risposto sì . . .	150
Hanno risposto no . . .	270

(La Camera non prende in considerazione la proposta di legge Marchesi).

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Proroga dei contratti di mezzadria, colonia
parziaria e compartecipazione. (30).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Proroga dei contratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione..

Ieri la Camera ha approvato l'articolo 4. Rimane da votare l'emendamento proposto dall'onorevole Capalozza così definitivamente formulato:

Aggiungere il seguente comma:

« In deroga all'articolo 9 del Regolamento del patto di tregua, il mezzadro ha diritto durante l'annata agraria 1948-49 all'allevamento di un suino, in esclusiva spettanza colonica, per consumo familiare e aziendale ».

Qual'è il parere della Commissione?

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza.* La Commissione non accetta.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* Mi rimetto alla Camera.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Capalozza, del quale ho dato testé lettura.

(Non è approvato).

Seguendo l'ordine numerico degli articoli proposto dalla Commissione, passiamo all'articolo 5 (11 del progetto ministeriale). Se ne dia lettura.

FABRIANI, *Segretario,* legge:

DISPOSIZIONI PROCESSUALI E FINALI

ART. 5.

« Il riferimento alle annate agrarie 1947-48 e 1948-49, contenuto nei precedenti articoli, è sostituito da quello 1948-49 e 1949-50 nei

casi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 19 febbraio 1948, n. 82 ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati proposti emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Nella seduta di ieri fu rinviata l'approvazione dell'articolo 6 (3 del testo governativo), del seguente tenore:

« La decisione delle controversie dipendenti dalla presente legge è attribuita ad una sezione specializzata della pretura, composta dal pretore competente per territorio e da quattro esperti nominati dal pretore, sentite, per due di essi, le organizzazioni sindacali dei concedenti e, per i restanti due, le organizzazioni sindacali dei concessionari.

« Della sezione fa parte, con attribuzioni consultive, un tecnico nominato dal pretore, sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

« Le sentenze dei giudici mandamentali sono appellabili dinanzi a sezioni specializzate dei tribunali, costituite in modo analogo a quelle delle preture e funzionanti con l'intervento dei tre giudici togati e di quattro esperti nominati a norma del primo comma del presente articolo ».

Ricordo alla Camera che il Ministro dell'agricoltura ha ieri ritirato l'ultimo comma che era del seguente tenore: *

« Contro la sentenza di appello è ammesso ricorso alla Corte Suprema di cassazione per incompetenza ».

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza.* Presento, a nome della Commissione, un nuovo testo concordato, ispirato a questi concetti: restano le sezioni specializzate contemplate dal progetto governativo fatto proprio dalla Commissione; tuttavia, quelle di primo grado sono spostate dall'ambito della pretura a quello del tribunale; quelle di secondo grado dall'ambito del tribunale a quello della Corte di appello; la competenza per convalida per finita locazione spetta alla pretura. Il testo concordato è il seguente:

« La decisione di tutte le controversie dipendenti dalla presente legge e dal decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 273, comprese quelle per risoluzione di contratto e conseguente rilascio, è attribuita a una sezione

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1948

specializzata del tribunale composta oltreché del presidente di questa, di due giudici togati e di quattro esperti nominati dal presidente del tribunale, su designazione fatta per due di essi dall'organizzazione provinciale dei concedenti e per gli altri due dalla organizzazione provinciale dei mezzadri.

« Le sentenze sono appellabili innanzi a sezioni specializzate, istituite presso le Corti d'appello e composte del presidente, di quattro consiglieri togati e quattro esperti, nominati dal presidente della Corte d'appello, nei modi di cui al comma precedente ».

PRESIDENTE. Domando ai presentatori di emendamenti al vecchio testo della Commissione se, di fronte a questo nuovo testo della Commissione, vi insistono.

Onorevole Riccio ?

RICCIO. Rinunzio al mio, che considero assorbito nel nuovo testo.

PRESIDENTE. Onorevole Petrone ?

PETRONE. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Onorevole Capalozza ?

CAPALOZZA. Rinunzio.

PRESIDENTE. Onorevole Calcagno ?

CALCAGNO. Rinunzio.

PRESIDENTE. Onorevole Lecciso ?

LECCISO. Rinunzio.

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Proporrei, salvo coordinamento formale, che gli esperti siano nominati dal presidente del tribunale, su designazione fatta in numero doppio rispettivamente dalle due organizzazioni provinciali dei concedenti e dei mezzadri.

PRESIDENTE. Sta bene. Allora pongo in votazione il testo così concordato del primo comma dell'articolo 6 (3 del testo governativo):

« La decisione di tutte le controversie dipendenti dalla presente legge e dal decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 273, comprese quelle per risoluzione di contratto e conseguente rilascio, è attribuita ad una sezione specializzata del tribunale composta, oltre che del presidente di questa, di due giudici togati e di quattro esperti nominati dal presidente del tribunale su designazione fatta in numero doppio rispettivamente per due di essi dall'organizzazione provinciale dei concedenti e per gli altri due dall'organizzazione provinciale dei mezzadri ».

(È approvato).

Prima di passare al secondo comma del testo concordato vi sarebbe da esaminare

il secondo comma dell'emendamento Petrone. Chiedo alla Commissione di esprimere il proprio parere.

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione espresse ieri parere favorevole all'emendamento Petrone, per cui il tecnico è previsto ma non fa parte del collegio giudicante e non partecipa alla camera di consiglio. Dal testo Petrone dovrà, evidentemente, esser tolto qualsiasi riferimento al concetto di mandamento.

PRESIDENTE. Sta bene. Come secondo comma dovrebbe seguire quello dell'emendamento Petrone, così concepito:

« La sezione deciderà dopo aver ricevuto il parere orale o scritto del tecnico ad essa addetto. All'uopo il presidente del tribunale nominerà, su designazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, un tecnico di provata moralità e conoscitore dei luoghi ».

PARRI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARRI. A me sembra che questo emendamento non debba essere accolto. Abbiamo formato un collegio del quale fanno parte due rappresentanti, due tecnici, per ciascuna delle parti; perché dobbiamo inserire un altro tecnico, che non decide, ma prepara la materia per gli altri? In questo modo immobilizziamo l'attività del collegio giudicante.

GERACI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERACI. Secondo me, è necessario far menzione dell'organo che deve nominare la sezione speciale.

Quale Ministero è competente a procedere a questa nomina? Perché il presidente non può evidentemente nominare una sezione speciale. Infatti, stando ai precedenti, per tutti i collegi speciali la nomina avvenne da parte del Ministro competente, di concerto col Ministro della giustizia (collegi speciali nella legislazione del terremoto del 1908, formati da magistrati e membri tecnici; tribunale dei minorenni ecc.). Nella specie la nomina dovrebbe essere fatta dal Ministero dell'agricoltura di concerto con quello della giustizia. Appare addirittura aberrante lasciare al capo di un collegio giudiziario (presidente del tribunale e presidente della Corte di appello) la nomina di una sezione speciale del suo collegio.

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Non si discute più sulla composizione della

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1948

commissione, per cui è intervenuto il voto: si discute sulla partecipazione eventuale del tecnico.

A scopo di semplificazione, poiché ogni organo giudicante ha sempre la facoltà di sentire un tecnico, propongo, a nome della Commissione, di sopprimere questo comma relativo al tecnico. (*Approvazioni*).

GERACI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERACI. Ripeto che è necessario far menzione dell'organo competente a nominare tali sezioni speciali, cioè dei Ministeri competenti, come è sempre precedentemente avvenuto.

DE MARTINO FRANCESCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARTINO FRANCESCO. Vorrei chiarire ai colleghi qual'è la portata della proposta del collega Geraci, perché sembra che non sia stata capita. Egli non parla della nomina dei membri esperti, ma dell'organo che dovrebbe nominare queste sezioni speciali.

Ora, chi nomina è il presidente della Corte d'appello o il presidente del tribunale. Questo non ha niente a che vedere con la nomina degli esperti; è una questione nuova.

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Io credo che le precedenti nostre risposte dimostrino che abbiamo perfettamente capito il dubbio dell'onorevole Geraci. Comunque, sono qui per ritornare sù questo punto, nonostante sia già intervenuta la votazione.

La composizione dell'organo fa capo all'atto di volontà, per quanto attiene alla nomina, del presidente del tribunale, per il giudizio di primo grado. E ciò in correlazione al principio sul quale abbiamo detto con qualche ampiezza nella seduta precedente, per cui la composizione della sezione specializzata di un organo giurisdizionale ordinario deve nella sua totalità — a nostro avviso — sia per quanto riguarda il giudice togato, sia per gli altri, discendere dall'atto di nomina del giudice ordinario: nel caso, del presidente del tribunale.

GERACI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERACI. Insisto. Fino ad oggi, ogni volta che si crearono sezioni speciali del tribunale, queste furono sempre nominate dal Ministero competente, di concerto col Ministero

della giustizia. Sono a decine i precedenti, come ho già detto.

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo scusa se devo ancora dire una parola. A parte la singolarità di dover tornare su ciò che è stato già votato, qui siamo in materia non già di organi speciali, non già di giurisdizione speciale, bensì — a' termini dell'articolo 102 della Costituzione — di una sezione specializzata promanante dal giudice ordinario.

Noi abbiamo detto ed affermiamo che in questo caso tutte le ipotesi di precedenti nomine promananti dal potere esecutivo non sono più possibili di fronte al disposto dell'articolo 102 della Costituzione, per cui la costituzione di una sezione specializzata del giudice ordinario non può avvenire che con la procedura che la Camera ha approvato.

PRESIDENTE. Ho lasciato che avvenisse questo dotto dialogo fra cultori del diritto; devo tuttavia osservare che è già intervenuta una votazione e che quindi non è possibile riaprire la discussione.

Come la Camera ha udito, la Commissione ha rinunciato al secondo comma dell'emendamento Petrone. Il proponente vi insiste?

PETRONE. No.

PRESIDENTE. Il Governo?

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non vi insisto.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo allora al secondo comma del testo concordato:

« Le sentenze sono appellabili innanzi a sezioni specializzate istituite presso le Corti d'appello e composte del presidente, di quattro consiglieri togati e quattro esperti, nominati dal presidente nei modi di cui al comma precedente ».

FERRANDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRANDI. Desidero interpellare la Commissione per pregarla di far conoscere se non ritenga opportuno, in tema di appello, di precisare se conferma il criterio che ci si debba richiamare per la decorrenza del termine per l'appello alle disposizioni del 1945.

Io ritengo infatti che, ove la decorrenza sia fissata dalla data di notifica dell'avviso di cancelleria, ciò sia per lo meno non utile, in quanto darebbe luogo a disgraziate intelligenze fra il mezzadro e il concedente.

Vorrei inoltre chiedere alla Commissione se essa non riterrebbe opportuno di introdurre una norma per cui il termine sia fatto decor-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1948

re dalla regolare notifica della Commissione di prima istanza.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Dominèdò a esprimere al riguardo il parere della Commissione.

DOMINÈDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Onorevole Presidente, per quanto riguarda la procedura in senso lato, il problema sarà discusso e resta quindi impregiudicato in questa sede. Abbiamo infatti degli emendamenti aggiuntivi i quali fanno capo appunto alla legge del 1945, richiamata dal collega.

PRESIDENTE. Onorevole Ferrandi, ha obiezioni da fare a quanto ha detto l'onorevole Presidente della Commissione?

FERRANDI. Prendo atto e resto in attesa.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il secondo comma del testo concordato, di cui ho dato testé lettura.

(È approvato).

Comunico alla Camera che gli onorevoli Emanuelli, Cavallari, Cavallotti, Natali Ada, Gullo, Grifone, Assennato, Borellini Gina, Borioni e Audisio hanno presentato il seguente comma aggiuntivo:

« Le attuali Commissioni continueranno ad esercitare la loro attività giurisdizionale limitatamente ai giudizi in corso e fino al loro esaurimento ».

L'onorevole Cavallari ha facoltà di svolgerlo.

CAVALLARI. Una delle ragioni che indussero ieri questi settori a chiedere che, per la decisione delle controversie che fossero sorte dal decreto attualmente in discussione, funzionassero ancora le Commissioni istituite a norma del decreto 1° aprile 1947, n. 273, fu la preoccupazione della sorte di quei provvedimenti che sono attualmente in corso davanti alle vecchie commissioni.

Tanto vero che l'onorevole Gullo, nell'illustrare questa tesi, sostenne che, ove la Camera avesse decretato che anche le procedure già in corso davanti alle vecchie commissioni dovevano essere trasferite davanti alle nuove, si sarebbe resa necessaria l'emanazione di norme di attuazione.

Per questa preoccupazione appunto, noi abbiamo presentato il nostro emendamento aggiuntivo, il quale dichiara precisamente che le controversie instaurate all'atto dell'emanazione della legge che stiamo ora discutendo, in conformità del decreto 1° aprile 1947, n. 273, debbano venir decise, fino al loro esaurimento, dalle Commissioni già esi-

stenti, mentre invece le nuove controversie, che dovessero iniziarsi dalla data dell'entrata in vigore dell'attuale decreto, andranno automaticamente davanti alle nuove Commissioni.

PRESIDENTE. Onorevole Relatore, vuole esprimere il parere della Commissione?

DOMINÈDÒ, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione esprime parere favorevole all'emendamento, per cui le precedenti Commissioni continuano a giudicare dei procedimenti in corso.

PRESIDENTE. Il Ministro Segni ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi associo alle conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Cavallari del seguente tenore:

« Le attuali Commissioni continueranno ad esercitare la loro attività giurisdizionale limitatamente ai giudizi in corso e fino al loro esaurimento ».

(È approvato).

L'articolo 6 nel suo complesso risulta così approvato:

« La decisione di tutte le controversie dipendenti dalla presente legge e dal decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 273, comprese quelle per risoluzione di contratto e conseguente rilascio, è attribuita ad una sezione specializzata del tribunale, composta, oltre che del Presidente di questa, di due giudici togati e di quattro esperti nominati dal Presidente, su designazione fatta in numero doppio, rispettivamente per due di essi, dalla organizzazione provinciale dei concedenti e per gli altri due dalla organizzazione provinciale dei mezzadri.

« Le sentenze sono appellabili innanzi a sezioni specializzate istituite presso le Corti di appello e composte del Presidente, di quattro consiglieri togati e quattro esperti, nominati dal Presidente nei modi di cui al comma precedente.

« Le attuali commissioni continueranno ad esercitare la loro attività giurisdizionale limitatamente ai giudizi in corso e fino al loro esaurimento ».

Passiamo all'articolo 7, (4 del testo ministeriale). Se ne dia lettura.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Per i contratti previsi nel presente capo è devoluta alle sezioni specializzate la compe-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1948

tenza a convalidare le licenze per finita locazione di cui all'articolo 657 del Codice di procedura civile.

« Nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge debbono essere proposte le istanze di proroga ove sia già intervenuta convalida definitiva di sfratto.

« Nell'appello alla sezione specializzata del tribunale si osserva il termine di trenta giorni ».

PRESIDENTE. A questo articolo l'onorevole Lecciso ha presentato il seguente emendamento:

« In relazione all'emendamento all'articolo precedente, sopprimere il primo comma ».

Ha facoltà di svolgerlo.

LECCISO. Rinunzio a svolgerlo e lo mantengo.

PRESIDENTE. Sta bene. L'onorevole Colitto ha presentato il seguente emendamento:

« Al primo comma, alle parole: alle sezioni specializzate, sostituire le parole: la sezione specializzata della pretura ».

« Si propone che l'ultimo comma diventi ultimo comma dell'articolo 6 ».

Ha facoltà di svolgerlo.

COLITTO. L'articolo 4 ossia 7 nel testo della Commissione, così come è formulato sembra a me che non possa essere approvato nella sua integrità.

È noto che competente a convalidare le licenze di cui all'articolo 657 del Codice di procedura civile è sempre il pretore (art. 8 Codice proc. civile) ed è anche noto che contro l'ordinanza, con la quale il pretore dispone l'apposizione in calce della licenza della formula esecutiva, non è possibile l'appello, appunto perché si tratta di un'ordinanza, mentre l'appello è ammissibile contro le sentenze.

Ora, chi legge l'articolo 4 sente nel suo animo sorgere dei dubbi, perché nel primo comma si parla di sezioni specializzate, e allora si pensa non solo alle sezioni specializzate del tribunale, ma anche alle sezioni specializzate della Corte d'appello, il che fa pensare che sia possibile l'appello contro un'ordinanza, che viceversa, come si è rilevato, non è ammissibile.

Tanto più questo dubbio sorge in quanto l'ultimo comma dell'articolo stabilisce il termine, entro il quale le sentenze devono essere appellate.

Ecco perché col mio emendamento ho proposto che non si parli più di sezioni specializzate, ma della sezione specializzata della pretura (ora del tribunale), e che l'ultimo comma dell'articolo 4 sia cancellato e diventi l'ultimo comma dell'articolo precedentemente approvato. Mi pare che nelle intenzioni della Commissione ci sia appunto il duplice desiderio di mantener ferme le disposizioni in vigore e di disciplinare l'appello in genere, non un eventuale appello avverso le ordinanze di convalida, di cui all'articolo 657 del Codice di rito civile.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento degli onorevoli Capalozza, Cremaschi Olindo, Bellucci, Dal Pozzo, Calasso, Marchesi, Walter, Latorre, Buzzelli, Berti Giuseppe fu Angelo, Borioni, Sansone e Messinetti:

« Sostituire il secondo comma con i seguenti:

« La proroga è efficace anche per quei contratti rispetto ai quali non sia esaurita la esecuzione dei provvedimenti di sfratto già pronunciati dall'autorità giudiziaria.

« L'interessato, entro il termine di trenta giorni, può proporre istanza all'organo giurisdizionale specializzato, perché venga negato il diritto alla proroga, ai sensi e per gli effetti della presente legge ».

L'onorevole Capalozza ha facoltà di svolgerlo.

CAPALOZZA. Onorevoli colleghi, svolgo brevemente questo emendamento sostitutivo della disposizione del secondo comma dell'articolo 4, che suona: « Nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge devono essere proposte le istanze di proroga ove sia già intervenuta convalida definitiva di sfratto ».

A me sembra che con questa disposizione si vuole operare un capovolgimento radicale, completo, di quelli che sono stati i criteri giuridici della legislazione precedente; e che costituiscono, starei per dire, quasi una tradizione della coscienza giuridica in materia di proroga degli sfratti.

Difatti, la legislazione precedente, sia che riguardi gli immobili urbani, sia che riguardi gli immobili rustici, ha sempre contenuto delle disposizioni le quali stabilivano perfettamente l'opposto di quanto non stabilisca questo primo capoverso dell'articolo in discussione.

Basti ricordare fra tutti, a mo' d'esempio, — e dico a mo' di esempio, perché le citazioni potrebbero moltiplicarsi — uno dei primi de-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1948

creti legge, quello del 19 giugno 1940, n. 953, che all'articolo 2, quarto comma, stabilisce:

« La proroga di cui ai comma precedenti (e prego notare che si trattava tanto di immobili urbani, quanto di immobili rustici) si applica anche alle locazioni già scadute alla data di entrata in vigore del presente decreto, quantunque siano in corso i procedimenti di sfratto, sempre che il conduttore non abbia lasciato l'immobile o non sia stato stipulato una nuova locazione di data certa, anteriore a quella sopra indicata ».

Questa disposizione è stata poi ripetuta dalla legge 28 novembre 1940 all'articolo 2, che ha appunto convertito in legge, con modificazioni, il decreto del 19 giugno. E difatti questo articolo suona: « La proroga... si applica anche alle locazioni già scadute..., quantunque siano in corso procedimenti di sfratto, sempreché il conduttore non abbia ancora lasciato l'immobile e che non sia già stata stipulata una nuova locazione di data certa anteriore a quella sopra indicata ».

Da ultimo — nel mio ricordo e non nella legislazione — il decreto legge luogotenenziale 5 aprile 1945 n. 157, che riguarda la proroga dei contratti agrari e che all'articolo 6 stabilisce letteralmente così:

« La proroga si estende anche ai contratti agrari già scaduti o che abbiano formato oggetto di procedimenti, pur se chiusi con sentenza definitiva ma non eseguita, per il rilascio di immobili o per sfratto per finita locazione o per risoluzione a causa di inadempimento, sempreché i contratti siano tuttora in corso di esecuzione e la risoluzione non sia stata consensuale o dichiarata per l'inadempimento grave previsto dalla lettera a) dell'articolo 4 ».

E a maggiore chiarimento di tale disposizione il successivo articolo 7 di questo decreto statuisce:

« Se la risoluzione sia dichiarata per mancato pagamento del canone il conduttore, per beneficiare della proroga, è obbligato a pagare le somme dovute entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto ».

Desidero far notare che anche la legislazione successiva (pur senza ripetere precisamente e specificatamente la disposizione che stabilisce la validità della proroga anche allorché vi siano state disdette convalidate o risoluzioni contrattuali), parla di « contratti in corso ».

Ebbene, si è discusso presso i tribunali e le preture, e la questione è giunta fino alla

Cassazione, se per contratto in corso si dovessero intendere quei contratti i quali erano contratti in corso nel senso che non avevano avuto un interrompimento giudiziario, oppure si dovessero intendere anche quei contratti che, pur avendo avuto un interrompimento giudiziario, per altro non erano stati seguiti dall'esproprio escomio o dallo sfratto del mezzadro, dell'inquilino, del conduttore in genere.

Ora, proprio una sentenza della Cassazione abbastanza recente ha stabilito in questo senso, ed un commento del Mongiardo dà l'adesione della dottrina a questa interpretazione.

Sicché, in definitiva, non si vede perché si dovrebbe arrivare a questo capovolgimento completo della situazione precedente, che porterebbe danno gravissimo ai coloni e ai mezzadri; e sarebbe quanto mai strano, onorevoli colleghi, che questo danno gravissimo fosse portato proprio da una legge che vuole andare incontro alle legittime esigenze ed aspettative della classe colonica e mezzadrile.

Io penso che sia opportuno di avere per un istante presente che cosa in pratica succederebbe. Ecco che cosa succederebbe in pratica: o i contadini e i mezzadri, per ignoranza della legge o addirittura per una specie di avversione naturale per le cause (si sa che la carta bollata è nemica antica dei contadini!), o per un certo spirito di fatalismo, non impugnerebbero questi provvedimenti, ma starebbero — come suol dirsi — ad aspettare. E allora noi avremmo deciso invano, perché oggi le disdette sono state pressoché tutte convalidate.

L'onorevole Ministro ha ricordato come ci siano dei casi in cui i contratti sono ancora in corso e si è ancora nei termini per la disdetta. Io non so quali siano.

SEGGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. In tutta la Toscana.

CAPALLOZZA. Certo è che, almeno nelle Marche, nella Venezia o altrove, i contratti sono stati tutti disdettati, perché in questo periodo avviene in alcune zone il cambio di colonia o i preliminari del cambio di colonia.

Almeno dalle nostre parti, già in giugno ci sono i primi lavori del colono subentrante ed il colono uscente deve dare la possibilità al subentrante di effettuare la lavorazione del fondo. E non solo: ci sono anche le stime del bestiame, e non bisogna dimenticare che la stima del bestiame comporta un aggravio finanziario per le parti, tanto per il concedente che per il concessionario.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1948

Oppure — e questa è l'altra ipotesi — di fronte alla congerie enorme di disdette convalidate (qualche volta per i motivi più stravaganti), e alla possibilità che tutti quanti i contadini o moltissimi di essi facciano le loro regolari opposizioni, avremmo praticamente una conseguenza dannosissima agli effetti della retta amministrazione della giustizia: avremmo che i nostri tribunali (prima si parlava di pretura, nel progetto) sarebbero gravati di una mole immensa di cause, e così l'amministrazione della giustizia sarebbe ostacolata, quasi bloccata, per quanto riguarda le altre cause, perché i tribunali dovrebbero sedere in permanenza per decidere tante controversie; e, comunque, anche queste cause verrebbero risolte chissà quando. Bisogna che le due parti, i contadini e i proprietari, i concessionari e i concedenti sappiano in tempo che cosa devono fare, abbiano, in sostanza, quella che è la certezza del diritto.

Ora, questa norma, a mio modesto avviso, è completamente contraria alla certezza del diritto, alla rapidità della risoluzione di tutte queste questioni in corso.

Faccio un'ultima osservazione: ricordo che in attesa della già probabile proroga dei contratti agrari (contratti mezzadrili, contratti colonici, ecc.) le varie preture hanno già convalidato le disdette con la clausola «salvo proroga». E, pertanto, si verifichebbe anche uno strano fatto sul terreno pratico: che c'è stata una convalida «salvo proroga», che la proroga è avvenuta, e che quell'inciso, «salvo proroga», non avrebbe alcun significato, perché spetterebbe al contadino impugnare la convalida stessa e iniziare un giudizio dinanzi alla autorità competente.

Pertanto, io raccomando vivamente all'attenzione degli onorevoli colleghi questo emendamento e credo sia opportuno e logico accettarlo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Sartor, Gui, Lopardi, Germani, Lazzati, Stella, Sodano, Moro Francesco hanno presentato il seguente emendamento:

« *Sostituire il secondo comma col seguente:*

« Nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il concedente deve riproporre istanza contro la proroga ove sia già intervenuta convalida definitiva di sfratto ».

L'onorevole Sartor ha facoltà di svolgerlo.

SARTOR. Questo emendamento tende a completare le agevolazioni e i benefici che con questa legge si vogliono portare ai mezzadri. È giusto quello che ha detto l'oratore

precedente, che già sono intervenute convalide di quasi tutte le licenze per finita locazione. Ora, per impedire ai mezzadri la noia e la spesa di fare loro il ricorso alla Commissione per ottenere la proroga, perché il mezzadro non dimentichi il decorso dei 30 giorni, come è facile, noi proponiamo che la domanda contro la proroga sia fatta invece dai concedenti. In altri termini chi vuole il beneficio della non proroga, cioè il beneficio della disdetta, deve essere il concedente. L'onere, cioè, di chi vuole il vantaggio, anziché essere del mezzadro lo mettiamo a carico del concedente. Questo è un notevole beneficio che si reca al mezzadro e che ovvia a tutte le preoccupazioni accennate dall'oratore precedente.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento dell'onorevole Riccio:

« *Sostituire l'ultimo comma col seguente:*

« Il termine per l'appello è di giorni quindici dalla notifica della sentenza; quello per il ricorso in Cassazione è di giorni trenta ».

Ha facoltà di svolgerlo.

RICCIO. Io non mi fermo a chiarire i motivi dell'emendamento. La natura dei rapporti di cui ci occupiamo e, soprattutto, la natura delle vertenze di cui ci occupiamo, indica l'opportunità di stabilire un termine per l'appello e per il ricorso che non sia quello ordinario. Si potrebbe chiarire che il termine per l'appello è di giorni 15 dalla notifica della sentenza e quello di Cassazione di giorni 30 dalla stessa notifica. Così si elimina il dubbio che sorgeva da parte di un collega di sinistra.

PRESIDENTE. Segue, un emendamento aggiuntivo a firma degli onorevoli Cremaschi Olindo, Sansone, Amendola Pietro, Calasso, Emanuelli, Borellini Gina, Natali Ada, Capalozza, Buzzelli, Ricci:

« *Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« Nella ipotesi di sfratto e di impossibilità da parte del concessionario di alloggiarsi altrimenti, il concedente è tenuto a procurare a lui e alla famiglia mezzadrile o colonica un alloggio provvisorio ».

L'onorevole Cremaschi Olindo ha facoltà di svolgerlo.

CREMASCHI OLINDO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, noi siamo qui per procedere alla convalida della proroga delle disdette ai mezzadri e coloni, ma dobbiamo anche preoccuparci dove questi coloni e mezzadri, qualora non possano usufruire del diritto di proroga, possono essere ricoverati

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1948

e come ad essi si possa trovare un alloggio. Noi con questa legge abbiamo maggiormente aggravato le condizioni dei mezzadri ed abbiamo allargato il cerchio delle facoltà dei proprietari di convalidare il numero delle disdette.

Non bisogna dimenticare che ci troviamo di fronte ad una situazione veramente preoccupante per quanto riguarda gli alloggi, sia nel settore urbano che in altri settori.

In queste condizioni in cui vi è crisi di alloggi, sia nelle campagne che nei paesi, è evidente che non si può fare a meno di tenere in considerazione che al rilevante numero delle disdette determinato dalla legge 5 aprile 1945, con la quale i mezzadri per gravi inadempienze venivano sfrattati, si aggiunge quella del primo aprile 1947 che dà diritto a tutti quei piccoli proprietari, i quali intendono coltivare il proprio terreno, di sfrattare i loro mezzadri e quella che ora noi introduciamo con l'articolo 2, il quale nonostante gli emendamenti apportati, dà adito, non dimentichiamolo, a grandi e numerose disdette; così viene sancito il diritto ai proprietari di sfrattare tutti i mezzadri e coloni; i senza tetto saranno vertiginosamente aumentati. Ora non rimane da aggiungere, che non è ammessa la proroga alle famiglie troppo numerose per il fondo, e avrete, voi della maggioranza, convalidato la libertà assoluta di sfrattare tutti i coloni e i mezzadri d'Italia. Verso le famiglie di lavoratori, responsabili solo di avere una famiglia non sufficientemente numerosa per coltivare il proprio potere, abbiamo almeno il dovere di garantire, la possibilità di una casa che li possa ospitare.

Sono state parecchie queste famiglie che io ho dovuto assistere, fra le quali di quelle che avevano tre figli morti in guerra, e nonostante ciò vennero gettate sul lastrico, perché lo sfratto non ammette deroghe. A queste famiglie gli sfratti erano stati comunicati di notte e si voleva buttarle fuori dalla casa con tutti gli attrezzi, nonostante vi fosse nei campi un metro di neve.

Onorevoli colleghi, non dimenticate che gli sfratti avvengono specialmente nelle stagioni invernali, e questa è una ragione per cui dobbiamo preoccuparci di garantire agli sfrattati un alloggio adeguato alla propria famiglia.

Ebbene, io faccio appello a tutti i colleghi della maggioranza, affinché essi convengano che è assolutamente indispensabile nei casi in cui si verifica lo sfratto, che il proprietario si assuma la responsabilità di trovare l'al-

loggio, sia anche temporaneo, necessario alla famiglia del colono che viene dallo stesso sfrattato. Noi abbiamo ragione di elaborare delle leggi, ma dobbiamo tener presente quali sono le ripercussioni che le leggi possano avere nel nostro Paese. Noi dobbiamo fare in modo che ogni nostro contadino abbia la possibilità di avere la sicurezza di una casa da alloggiare la propria famiglia, se vogliamo essere coerenti con quel senso di umanità e di giustizia che chiedono tutti i democratici italiani.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti.

DOMINÈDÒ, Relatore per la maggioranza. Per quanto riguarda l'emendamento Lecciso, soppressivo del primo comma, la Commissione esprime parere favorevole, nel senso che, stando ai principi generali di diritto processuale, resta fermo che la convalida per finita locazione è di competenza del pretore, e non occorre norma apposita. Per quanto riguarda l'emendamento Colitto, che tocca lo stesso problema, nella sua prima parte resta quindi assorbito in ciò che ho detto rispetto all'emendamento Lecciso. Viceversa, per la seconda parte, relativa alla trasposizione dell'ultimo comma dell'articolo 4 alla fine dell'articolo precedente, la Commissione aderisce, per armonia della materia.

La Commissione abbina gli emendamenti Capalozza e Sartor, perché nella seconda parte affrontano un comune problema. Ora, qui bisogna distinguere le sentenze definitive intervenute a causa di risoluzione per inadempimento. Evidentemente, qui il giudicato è intangibile. Viceversa, quando si tratta di convalida per finita locazione, la legge interviene ammettendo la rivedibilità. Ora, ciò che si può ulteriormente fare, per ragioni sociali, sia pure allontanandoci forse dai principi di diritto processuale, è di trasferire l'onere del mezzadro al concedente, il quale deve rendersi parte diligente per riproporre l'istanza contro la proroga, ove già sia intervenuta la convalida definitiva di sfratto. La Commissione, quindi, accetta la seconda parte dell'emendamento Sartor, lievemente preferibile per ragioni formali.

Per quanto concerne l'emendamento Riccio la Commissione esprime parere favorevole, nell'intendimento di accelerare il corso di queste procedure, riducendo così i termini.

Per quanto riguarda l'emendamento Cremaschi, pur essendo estremamente sensibile alle ragioni di umanità sottolineate, appare

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1948

alla Commissione evidente che in una legge, la quale tende a disciplinare i rapporti associativi di mezzadria circoscrivendo al maggior grado possibile le eccezioni della disdetta e confermando quindi la regola della proroga, nell'ipotesi, ormai limitatissima, in cui operi la proroga, questa deve essere produttiva delle sue normali conseguenze giuridiche, mentre l'ipotesi contemplata nell'emendamento Cremaschi si sovrapporrebbe a tutte le conseguenze normali dell'intervenuta rottura del rapporto.

Quindi, pur comprendendo quanto egli dice — del resto vi saranno altre valvole di garanzia, come l'intervento dell'autorità di pubblica sicurezza — in questa sede non sembra potersi aderire all'emendamento; per cui la Commissione esprime, sotto questo aspetto, parere sfavorevole.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di esprimere il parere del Governo sugli emendamenti presentati.

SEGNI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Accetto l'emendamento Sartor, il quale trasferisce l'onere dal mezzadro al concedente. Siamo d'accordo, anche se la configurazione giuridica possa essere un po' difficile. E forse questo emendamento potrebbe essere precisato nel senso che, se è intervenuta licenza per condalida di sfratto e lo sfratto è in esecuzione, l'obbligo di chiedere l'applicazione della proroga deve permanere lo stesso.

L'emendamento Sartor dice: « anche se è intervenuta convalida di sfratto »; aggiungerei: « anche se in forza della stessa licenza convalidata fosse in corso l'esecuzione »; sebbene ciò sia implicito.

Se lo sfratto in corso avvenisse in forma di sentenza, urteremmo troppo gravemente contro i principi di diritto processuale. Mi sembra che in questo senso ci dobbiamo limitare agli sfratti in corso in forza di licenza convalidata.

In merito all'abbreviazione di termine, mi rimetto alla Camera; per quanto, ai fini di accelerare il procedimento, mi sembra opportuna una riduzione di termini.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo, comma per comma, tenendo presenti i relativi emendamenti.

Sul primo comma, vi è l'emendamento soppressivo, proposto dall'onorevole Lecciso, accettato dalla Commissione e dal Governo.

BRUNO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNO. A nome della minoranza, dichiaro che voteremo contro la soppressione di questo primo comma dell'articolo 7, per ragioni pratiche e per ragioni tecniche.

Per ragioni pratiche, perché si vorrebbe in questa maniera ritrascinare i mezzadri dinanzi al pretore, con procedura fatta, nei piccoli centri, quasi di soppiatto, e munirsi di un titolo esecutivo, che valga a mandar via rapidamente dal fondo il contadino.

Mi rifaccio a quanto ha detto ieri l'onorevole Gullo: cioè, all'opportunità di dare la competenza in questa materia al tribunale, perché questo offre maggiore garanzia di serietà e di serenità.

Per ragioni tecniche, perché l'istanza di licenza per finita locazione si fa sempre dinanzi al pretore; è sempre competente il pretore; mi meraviglia come la Commissione sia stata favorevole alla soppressione di questo comma.

DOMINEDÒ, Relatore per la maggioranza. Appunto per questo.

BRUNO. Non c'è limitazione di valore riguardo alla licenza per finita locazione; quindi, si trascinerrebbe sempre il contadino dinanzi al pretore.

Se il contadino compare e si oppone, il pretore deve o dovrebbe rimettere gli atti alla sezione speciale, perché giudichi la questione nel merito.

Ed allora mi pare sia tecnicamente più pratico lasciare l'unicità della giurisdizione e non fare correre l'alea della trasmissione di processi dall'uno all'altro magistrato; lasciare al magistrato specializzato, a colui che ha competenza a giudicare nel merito, anche il giudizio sulla validità. Si capisce che, siccome la dizione dell'articolo suona: « a convalidare la licenza ai sensi dell'articolo 657 del Codice di procedura civile », s'intende che, se il contadino non compare, la licenza va convalidata ai sensi dell'articolo 657 medesimo, il quale vuole che la licenza sia convalidata quando la parte non compare o non si opponga.

Non mi pare quindi che vi siano ragioni per sopprimere questo primo comma dell'articolo, dato che le garanzie processuali rimangono sempre e resta fermo lo spirito e la lettera dell'articolo 657 che verrebbe applicato dal giudice specializzato invece che dal giudice ordinario, tanto più che si sottrae al giudice ordinario questa materia. Né vedo la ragione per la quale si debba riportare la vertenza davanti al giudice ordinario per una semplice questione procedurale.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1948

LECCISO. Chiedo di parlare per una brevissima dichiarazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LECCISO. Chiedo che si metta ai voti la soppressione di questo primo comma, ch'è affatto superfluo, in quanto si tratta di un procedimento speciale che si svolge dinanzi al pretore. Se l'intimato è contumace o comparando non si oppone, la licenza è convalidata. Se si oppone, sorge un giudizio di merito, cioè sorge la controversia sulla convalida, ed in tal caso (e solo in questo caso) dev'esser competente a decidere la sezione specializzata. È assurdo pretendere che per la semplice convalida si sconvolga addirittura il procedimento ordinario, previsto dal Codice di procedura civile.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo del primo comma proposto dall'onorevole Lecciso.

(È approvato).

Passiamo al secondo comma per il quale la Commissione ha accettato il testo Sartor, del seguente tenore:

« Nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il concedente deve riproporre istanza contro la proroga, ove sia già intervenuta convalida definitiva di sfratto ».

Chiedo all'onorevole Capalozza se insiste sul suo emendamento.

CAPALOZZA. Non vi insisto.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione il comma, nella formulazione che ho testé letto.

(È approvato).

Passiamo ora al terzo comma dell'onorevole Riccio.

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Dichiaro di accettare l'emendamento Riccio, perché questo stabilisce per l'appello il termine di quindici giorni e per il ricorso in cassazione quello di trenta giorni. L'ultima parte dell'attuale articolo 4 è così superata dall'emendamento Riccio.

PRESIDENTE. La menzione allora del ricorso per cassazione, che era stata abolita alla fine dell'articolo 3, oggi 6, ricompare con l'emendamento Riccio.

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Sì, può restare, perché lascia impregiudicato il problema.

PRESIDENTE. Allora, il testo sarebbe il seguente:

« Il termine per l'appello è di giorni quindici dalla notifica della sentenza; quello per il ricorso in Cassazione è di giorni trenta dalla notifica stessa ».

Avendo già la Commissione accettato la proposta Colitto di trasferire il comma all'articolo 6 resta inteso che, se approvato, l'attuale articolo 7 resterà formato di un solo comma, quello già approvato.

Pongo in votazione il testo proposto dall'onorevole Riccio, con questa precisazione.

(È approvato).

Seguono due articoli aggiuntivi proposti dall'onorevole Riccio, del seguente tenore:

ART. 7-bis.

« Le norme, di cui agli articoli 3 e 4 si applicano anche alle controversie, dipendenti dalla proroga dei contratti di affitto a coltivatori diretti, di cui agli articoli 2 e seguenti del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 273.

« Le norme, di cui agli articoli 6 e 7 di detto decreto, sono abrogate ».

ART. 7-ter.

« Le controversie pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono deferite, se di primo grado, alla sezione specializzata di pretura; se di secondo grado, alla sezione specializzata del tribunale. Le parti devono riassumerle entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione della costituzione della sezione specializzata nell'albo pretorio o nell'albo del tribunale, con ricorso depositato nella cancelleria della sezione competente. L'udienza di trattazione deve essere fissata entro quindici giorni dalla data di deposito del ricorso e va notificata a tutte le parti, anche se non costituite ».

Chiedo se vi insiste.

RICCIO. Vi rinuncio.

PRESIDENTE. Sta bene. Segue l'emendamento aggiuntivo proposto dagli onorevoli Cremaschi Olindo, Sansone, Amendola Pietro, Calasso, Emanuelli, Borellini Gina, Natali Ada, Capalozza, Buzzelli, Riccio. Insiste l'onorevole Cremaschi?

CREMASCHI OLINDO. Insisto.

PRESIDENTE. Allora, pongo in votazione questo emendamento non accettato dalla Commissione:

« Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Nella ipotesi di sfratto e di impossibilità da parte del concessionario di alloggiarsi altri-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1948

menti, il concedente è tenuto a procurare a lui e alla famiglia mezzadrile o colonica un alloggio provvisorio ».

(Non è approvato).

Seguono altri due articoli aggiuntivi degli onorevoli Capalozza, Cremaschi Olindo, Buzzelli, Bellucci, Dal Pozzo, Berti Giuseppe fu Angelo, Calasso, Borioni, Walter, Latorre, Messinetti, Marchesi e Bruno, del seguente tenore:

ART. ...

« Le rinunce alla proroga sono efficaci solo se risultano da documenti di data certa successiva all'entrata in vigore della presente legge o da accordi stipulati con l'assistenza delle rispettive associazioni sindacali ».

ART. ...

« In deroga alle vigenti norme fiscali, tutti gli atti e i documenti sono in esenzione da bolli proventi e diritti di ogni specie.

« Ferme restando le norme della legge professionale e sue modificazioni per i rapporti tra il patrono e il proprio cliente, le sentenze, quando non compensano totalmente le spese, potranno porre a carico della parte soccombenente solo le funzioni procuratorie o un'aliquota di queste, escluso ogni onorario di avvocato ».

È stato inoltre presentato il seguente emendamento dagli onorevoli Sansone, Capalozza, Cremaschi Olindo, Bellucci Raffaele, Dal Pozzo, Grammatico, Miceli, Grifone, Tolloy, Bensi Cesare e De Martino Francesco:

« Per le controversie di cui alla presente legge si applicano le disposizioni procedurali di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 639 ».

L'onorevole Capalozza ha facoltà di svolgere i primi due.

CAPALOZZA. Circa il primo articolo, devo richiamarmi a quella che è la legislazione in materia di locazione e di affitto in generale. Le disposizioni in materia stabiliscono, appunto, che le rinunce non sono valide, a meno che non siano successive alla entrata in vigore dei rispettivi decreti o delle rispettive leggi e non risultino per iscritto.

Questo è un concetto di carattere fondamentale che pone la materia in esame sul piano dell'interesse pubblico. In sostanza, le disposizioni sul blocco degli affitti, sul vincolo degli sfratti, sono, sì, determinate da interessi privati, ma riguardano e investono anche interessi collettivi. Pertanto, si vuole che

vengano sottratte alla libera disponibilità delle parti, a meno che non siano rispettate particolari forme e modalità.

Penso che, dunque, a regolare questa materia possa giovare l'emendamento che sono andato a proporre.

A proposito del secondo emendamento osservo che il primo comma dell'articolo proposto, quale emendamento aggiuntivo, è, in sostanza, press'a poco un dettaglio dell'emendamento Sansone, oggi presentato come terzo comma di questo stesso articolo, perché, in effetto, il decreto legge luogotenenziale del 10 agosto 1945, n. 639, stabilisce anche, con lievi differenze, quanto suggerisce la norma di cui stiamo discutendo.

Per quanto riguarda la seconda parte, cioè il secondo comma dell'emendamento, mi permetto di ricordare agli onorevoli colleghi come la massima parte delle controversie che vengono oggi risolte dalle Commissioni agrarie e che saranno in seguito risolte dalle sezioni speciali dei tribunali impongono, in definitiva, un danno finanziario, spesso insopportabile, da parte dei mezzadri e coloni, nonché da parte degli stessi concedenti, specialmente quando si tratti di piccoli proprietari.

Ebbene, penso che sia opportuno disporre perché questo aggravio non ci sia o, quanto meno, perché ci sia soltanto l'aggravio delle funzioni procuratorie e non anche degli onorari di avvocato. In questo modo non si vuole in alcuna guisa andar contro gli interessi di una determinata categoria professionale, perché ben si comprende che la legge professionale deve sempre restare valida nei rapporti tra il patrono e il proprio cliente.

Del resto, vi sono dei precedenti — se ben ricordo — in materia, e precisamente il regolamento sulla disciplina delle controversie individuali del lavoro (contenuto nel decreto del 1928 e nella legge del 1934), il quale stabiliva all'incirca la stessa cosa, regolando la materia in modo che nelle controversie di lavoro non ci fosse un aggravio eccessivo di spese di giustizia.

Per i motivi che brevemente ho svolto, raccomando l'emendamento all'attenzione degli onorevoli colleghi.

L'emendamento Sansone, infine, stabilisce che si applichino le disposizioni procedurali di cui al decreto-legge luogotenenziale n. 639; questo emendamento si raccomanda da sé, perché il decreto stesso è stato particolarmente elaborato e si è rivelato molto utile nella trattazione e nella discussione dei procedimenti giudiziari cui si riferisce, sia,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1948

appunto, in quanto statuisce che gli atti non sono sottoposti a bollo, oneri fiscali e quanto altro (salvo, per quel testo, il ricorso iniziale) sia anche perché statuisce che non debbono essere rigorosamente osservate le formalità della procedura.

Pertanto, ritengo che anche questo emendamento sia meritevole di essere accolto.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, per quanto riguarda il primo articolo aggiuntivo la Commissione esprime parere favorevole alla prima parte, nel senso che appare giusto che le rinunzie alla proroga debbano emergere da documenti di data successiva.

Per lasciare una certa duttilità di prova, la Commissione è contraria alla parola « certa » e propone che si dica:

« Le rinunce alla proroga prevista dalla presente legge sono efficaci solo se risultano da documenti di data successiva all'entrata in vigore della presente legge ».

Di conseguenza, non occorre più la menzione degli organi sindacali, perché evidentemente, essendo ammessi i vari mezzi di prova, questo sarà uno dei mezzi perfettamente possibili.

Per quanto riguarda l'articolo successivo, la Commissione accetta, per evidenti ragioni sociali, il primo comma. Non accetta il secondo comma, che ci allontana troppo sensibilmente dai principi del sistema.

La Commissione esprime invece parere favorevole all'emendamento Sansone.

DE MARTINO FRANCESCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARTINO FRANCESCO. Vorrei osservare brevemente che, se la Commissione non accetta l'articolo come è stato proposto dai colleghi, si toglie qualsiasi importanza pratica alla disposizione.

Si tratta di affermare questo principio: che la rinuncia debba essere successiva alla legge. Se non v'è la possibilità di accertare la data della rinuncia, è chiaro che questa norma ha solo un valore teorico, ma praticamente nessuna importanza.

Il fatto che la data debba risultare da un documento certo, significa appunto realizzare lo scopo che si propongono i colleghi proponendo questo articolo, lo scopo di accertare che la rinuncia sia successiva alla legge. Se voi ammettete libertà di prova, ammettete

evidentemente con ciò stesso che il documento possa recare una data precedente alla legge, cioè, praticamente, lasciate la possibilità che sia frodata la legge.

Se voi dite che questo emendamento non lo volete, la cosa allora è perfettamente logica; ma, se lo volete, è evidente che dovete accertare la data.

Aggiungo poi che, in sostanza, togliendo la data certo voi affermereste un principio che non vi sarebbe bisogno di affermare, perché di tratterebbe di invalidare la rinuncia a un diritto non ancora nato e non vi è alcuna ragione di avere un articolo apposito per disciplinare ciò.

Comunque, a prescindere dalle diverse opinioni che vi possono essere al riguardo, resta l'esigenza che la data della rinuncia risulti da un documento certo.

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Onorevole Presidente, riconosco perfettamente che la norma viene ad essere privata di una parte notevole del suo contenuto: è mio dovere di obiettività riconoscere questo. Ma noi avevamo escluso di proposito l'aggettivazione « certa », la quale porta con sé, a termini di diritto civile, l'obbligo della registrazione.

È noto tuttavia all'onorevole De Martino che un minimo di significato la norma lo mantiene sempre, in quanto si richiede la prova documentaria e non altri mezzi di prova.

PRESIDENTE. Ma, in conclusione, è ancora contrario, onorevole Dominedò?

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. No, io non mi formalizzo fino a questo punto, signor Presidente: mi rimetto alla Camera, nel senso che, se essa ritenesse opportuna questa ulteriore garanzia della certezza nascente da registrazione, io non esprimerei parere contrario.

PRESIDENTE. Sta bene. Invito l'onorevole Ministro a esprimere il parere del Governo.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Io consento nella formulazione dell'articolo, così come essa è stata proposta dall'onorevole Capalozza, specialmente dopo le dichiarazioni dell'onorevole Relatore. Vorrei però sapere se vengono inserite le parole: « prevista dalla presente legge », perché un emendamento come questo non ha alcun significato se non riferito appunto alla presente legge. Siamo d'accordo su ciò?

CAPALOZZA. D'accordo.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1948

SEGNÌ, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Questo articolo viene allora accettato.

Mi associo alla Commissione per quanto riguarda il secondo articolo aggiuntivo, o emendamento, come volete chiamarlo. Accetto completamente l'articolo dell'onorevole Sansone.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del primo articolo aggiuntivo dell'onorevole Capalozza che, nel suo testo finale, è del seguente tenore:

« Le rinunce alla proroga prevista dalla presente legge sono efficaci solo se risultano da documenti di data certa successiva all'entrata in vigore della presente legge o da accordi stipulati con l'assistenza delle rispettive associazioni sindacali ».

CAPALOZZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA. Vorrei fare una precisazione: l'ultima parte: « o da accordi stipulati con l'assistenza delle rispettive associazioni sindacali » è stata messa per evitare che si richieda sempre la data certa, così come viene determinato dal Codice civile.

È più semplice l'accordo sindacale, è una semplificazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Capalozza di cui ho dato ora lettura.

(È approvato).

Passiamo al secondo articolo aggiuntivo Capalozza.

Pongo in votazione il primo comma, accettato sia dalla Commissione che dal Governo:

« In deroga alle vigenti norme fiscali, tutti gli atti e i documenti sono in esenzione da bolli, proventi e diritti di ogni specie ».

(È approvato).

Onorevole Capalozza, lei insiste sul secondo comma?

CAPALOZZA. Sì, signor Presidente, vi insisto.

PRESIDENTE. Allora, pongo in votazione il secondo comma dell'articolo aggiuntivo dell'onorevole Capalozza, che non è stato accettato né dalla Commissione, né dal Governo:

« Ferme restando le norme della legge professionale e sue modificazioni per i rapporti tra il patrono e il proprio cliente, le sentenze, quando non compensano totalmente le spese, potranno porre a carico della

parte soccombente solo le funzioni procuratorie o un'aliquota di queste, escluso ogni onorario di avvocato ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Sansone ed altri, accettato dalla Commissione e dal Governo.

« Per le controversie di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni procedurali di cui al decreto legislativo 10 agosto 1945, n. 639 ».

(È approvato).

FERRANDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRANDI. Poiché la legge che si sta votando contiene delle norme anche procedurali, che si diversificano da quelle del decreto del 1945, credo non sarebbe male aggiungere: « In quanto non diversamente stabilito dalla presente legge ».

PRESIDENTE. Sta bene.

L'onorevole Relatore è d'accordo?

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Allora pongo in votazione il seguente emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Ferrandi:

« In quanto non sia diversamente stabilito nella presente legge.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8 nel testo della Commissione, corrispondente all'articolo 5 del testo ministeriale, sul quale non sono stati presentati emendamenti. Se ne dia lettura.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Per tutto quanto non sia diversamente disciplinato dal presente decreto valgono le norme contenute nel decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 273, e nelle successive modificazioni ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito di questa discussione a domani.

Sui lavori della Camera.

PRESIDENTE. Domani si terranno due sedute; alle 10,30 per lo svolgimento della mozione De Martino, Cappugi, Spiazzi, relativa all'adeguamento delle pensioni; e quindi per

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1948

il seguito della discussione del disegno di legge sulla mezzadria; alle 16,30 per la discussione del disegno di legge: Ratifica dell'Accordo di Cooperazione economica tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, concluso a Roma il 28 giugno 1948.

DOMINEDÒ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DOMINEDÒ. Non ho nulla da osservare per quanto concerne la possibilità di proseguire dopo la discussione della mozione l'esame del disegno sulla mezzadria. Essendo però pervenuto ora un emendamento all'articolo 4, chiedo che a norma del Regolamento, se ne discuta alla fine.

PRESIDENTE. È stato convenuto col presentatore.

DOMINEDÒ. Sta bene, grazie.

Interrogazioni e interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e di una interpellanza pervenute alla Presidenza.

SULLO, *Segretario*, legge:

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dei trasporti, per sapere quali provvedimenti si intendano prendere per:

a) evitare la soppressione della ferrovia secondaria Siracusa-Ragusa-Vizzini;

b) migliorare il servizio, previa opportuna trasformazione, intesa ad adeguarlo alle effettive esigenze economiche e sociali.

« CALANDRONE, D'AGOSTINO, BERTI GIUSEPPE fu Angelo ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri di grazia e giustizia e dell'interno, per conoscere se ritengano che il termine entro il quale l'autorità di polizia deve dare la comunicazione a quella giudiziaria del fermo di indiziato di reato sia, a partire dal 1° gennaio 1948 ed in forza dell'articolo 13, comma terzo, della Costituzione, di 48 ore oppure tuttora di sette giorni, come prescritto dal decreto legislativo 20 gennaio 1944, n. 45, integrato dal successivo decreto legislativo 8 dicembre 1944, n. 406, modificativi del disposto di cui all'articolo 238 del Codice di procedura penale.

« BUZZELLI, DIAZ LAURA, CAPALOZZA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro delle finanze, per conoscere le causali che fanno ritardare gli esiti degli esami dei concorsi per titoli banditi l'uno, per 283 posti di alunno in prova nel ruolo del perso-

nale d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza, con supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1947, e l'altro, per 300 posti di volontario nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte dirette sugli affari, con supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 7 agosto 1947.

« Gli interroganti domandano, ai fini dell'acceleramento e della conclusione dei lavori di esame dei titoli dei partecipanti a detti concorsi, se l'onorevole Ministro non ritiene opportuno stabilire un compenso forfetario ai concorrenti le Commissioni di esame per ogni concorrente del quale vengono valutati i titoli, abolendo così il gettone di presenza per ogni seduta.

« SALVATORE, ARTALE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro della difesa, per conoscere i motivi per i quali il Ministero della difesa non consente o ritarda la cessione delle casermette del campo Stella di Nola all'a Federazione provinciale di Napoli dell'Opera nazionale maternità ed infanzia, che intende crearvi un Istituto capace di accogliere tremila bambini, per risolvere l'angoscioso e grave problema dell'infanzia abbandonata.

« COPPA EZIO, CONSIGLIO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere le ragioni per le quali, nonostante la promulgazione del decreto legislativo in data 5 gennaio 1948, col quale lo Stato si obbliga ad anticipare alle amministrazioni ospedaliere le rette di ospedalità dovute dai comuni agli ospedali civili, le amministrazioni stesse, pur avendo ottemperato a tutte le disposizioni prescritte, non avevano ancora ricevuto allo scadere del mese di giugno l'ammontare delle rette del mese di gennaio, venendo, così, a mancare, a talune amministrazioni ospedaliere, come quella del civico ospedale San Martino di Genova, i mezzi per corrispondere tempestivamente le retribuzioni al personale. Ciò che è causa di giustificate agitazioni e di penose conseguenze per la popolazione tutta.

« PALLEZZONA, PERTUSIO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dei trasporti, per sapere se intende provvedere alla continuità della ferrovia concessa Genova-Casella, per la quale il personale è in apprensione, conoscendo il progetto dell'attuale concessionario comm. Lazzi, di

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1948

valersi del diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 28 settembre 1939, n. 1822, onde ottenere la concessione di un servizio automobilistico parallelo, col quale verrebbe ad ostacolare lo sviluppo della predetta ferrovia, che originariamente doveva raggiungere Montoggio; sviluppo che agevolerebbe i 7000 abitanti rurali di tale zona.

« PALLENZONA, PERTUSIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della difesa, per conoscere le ragioni che si oppongono per la concessione alla Maternità ed Infanzia di Napoli delle casermette di Nola e se non crede di superare le ragioni stesse per dare a Napoli la possibilità di creare un ente a beneficio dell'infanzia.

« SANSONE ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere quali provvedimenti intendono adottare a favore della categoria dei portieri e custodi di fabbricati soggetti a sfratto, come conseguenza del licenziamento.

« E se non credono di estendere le proghe di sfratto a tale categoria.

« SANSONE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri della difesa e del tesoro, per conoscere le ragioni per le quali non sia stato dato ancora il consenso alla cessione del campo Stella di Nola all'Opera nazionale maternità ed infanzia, per trasformarlo in Istituto per bambini.

« RICCIO STEFANO, LEONETTI, TITOMANLIO VITTORIA, LEONE GIOVANNI, NUMEROSO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti si intenda prendere a tutela della infanzia abbandonata nella provincia di Napoli ed in quelle della Campania.

« RICCIO STEFANO, LEONETTI, TITOMANLIO VITTORIA, LEONE GIOVANNI, NUMEROSO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dei trasporti e della marina mercantile e l'Alto Commissario per l'alimentazione, per sapere quali immediate provvidenze intendano adottare per una più equa ripartizione di

affluenza merci e di lavoro fra i porti della Campania, sempre riconosciuta necessaria e mai attuata, al fine di alleviare la disperata situazione di miseria in cui languono oltre 500 famiglie di lavoratori portuali di Salerno, mediante un più giusto trattamento a questa ultima città.

« RESCIGNO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri dell'interno e del tesoro, per sapere se — in considerazione delle risapute condizioni di disagio finanziario in cui versano gli enti locali — non ritengano giusto che lo Stato intervenga con fondi integrativi suppletivi a rendere possibile a detti enti la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche relativi ad esercizi arretrati (1945 in poi), di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, numero 1501 (*Gazzetta Ufficiale* del 10 gennaio 1948, n. 7).

« RESCIGNO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e delle finanze, per conoscere se non consti loro che nell'applicazione della legge 30 agosto 1868, n. 4613 e del relativo regolamento 16 aprile 1874, n. 1906, tuttora in vigore, relativi alle prestazioni d'opera in natura per la costruzione e manutenzione di strade comunali — prestazioni che in alcune provincie vengono consuetudinariamente imposte dai comuni nei limiti dell'articolo 5, lettera B della legge — si verifichi una evidente violazione giuridica, in quanto, contrariamente alla lettera e allo spirito delle norme — chiariti sufficientemente persino nei lavori preparatori risultanti dagli atti parlamentari di quei lontani anni e dalla dottrina amministrativistica (confrontare Peveri, in *Rassegna di legislazione per i Comuni*, 1941, pag. 140) — l'accertamento e l'imposizione vengono fatti, talora, al nome del mezzadro, anziché al nome del proprietario, al servizio dei cui fondi è il bestiame di stalla anche se e quando il mezzadro sia del bestiame condomino; per conoscere altresì se non consti loro che alcune Giunte provinciali amministrative, quale, ad esempio, quella di Pesaro, respingono la retta interpretazione delle norme stesse, ponendo in gravi difficoltà i comuni, che, allorché hanno effettuato l'accertamento ai proprietari, non hanno più la possibilità, a norma di legge, di effettuare retroattivamente — anche se lo volessero — la imposizione ai mezzadri, con

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1948

evidente pregiudizio per lo stato delle strade comunali che vanno in malora, per la mancata « imbrecciatura », e con ingente aggravio finanziario per i loro bilanci, trovandosi costretti a provvedere a proprie spese alle opere di manutenzione; per conoscere, infine, se non ritengano di dare urgenti ed opportune disposizioni chiarificatrici ai competenti organi dipendenti, per adeguare alla volontà del legislatore l'applicazione delle norme surrichiamate, per uniformare i contrastanti indirizzi, che si verificano persino in una stessa regione (come nelle Marche, ove la Giunta provinciale amministrativa di Ancona è andata — e rettamente — in contrario avviso di quella di Pesaro), per contribuire concretamente a salvaguardare il patrimonio stradale e, insieme, la finanza dei comuni.

« CAPALOZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della difesa, per conoscere se è vero che il campo di Afragola (Napoli) è stato ceduto a privati e quali garanzie siano state richieste per assicurare la continuazione del lavoro ai dipendenti, e, se, comunque, in mancanza, quei lavoratori saranno trasferiti altrove.

« RICCIO STEFANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della difesa, per sapere se intende sospendere per breve tempo i molti trasferimenti del personale civile (Esercito), allo scopo di riesaminare le posizioni dei singoli interessati rispetto alla loro sistemabilità in ruolo, in base al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, alle rispettive condizioni di famiglia ed alle esigenze di servizio, sentite le organizzazioni sindacali interessate.

« Non si ritiene equo trasferire i non sistemabili a ruolo, né il non dare la precedenza, nei cambi di residenza, a coloro che non abbiano carichi di famiglia o godano di pensioni o siano comunque in condizione di meno difficile sistemabilità nelle nuove sedi. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« COLASANTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della difesa, per conoscere i motivi che hanno determinato il Comitato internazionale per la revisione e il controllo degli Ospedali convenzionati della Croce Rossa Italiana a decidere la chiusura per il 15 luglio dell'Ospedale convenzionato n. 101 di Torino-Sassi, e il relativo smistamento dei ricove-

rati, in grande maggioranza torinesi o residenti in Torino o nel Piemonte, tutti ex partigiani, reduci ed ex internati, nelle diverse parti d'Italia e soprattutto nel Mezzogiorno. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« MONTAGNANA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se non ritenga urgente e improrogabile provvedere con mezzi adeguati alla lotta contro la formica argentina, che nella provincia di Imperia sta divenendo una piaga permanente e dolorosa.

« La formica argentina, ristretta dapprima nella zona occidentale della provincia, allarga di anno in anno il suo dannoso dominio; è divenuta ormai un pericolo aperto per la produzione agricola e rappresenta infine per la sua infiltrazione nelle case, oltre che una seria noia per la popolazione, un inconveniente per tutte le località turistiche di quella parte della Riviera Ligure.

« L'interrogante si permette di aggiungere che tutti i mezzi e i sistemi fino ad oggi posti in atto per combattere la formica argentina non hanno appodato a risultato alcuno, sia perché non c'è stato l'impegno di ricercare un prodotto di efficacia radicale per distruggere l'insetto, sia perché è mancato un preciso e vasto piano di applicazione dei mezzi esistenti.

« La gravità della situazione dovrebbe finalmente imporre nell'un senso e nell'altro una cura particolare da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« NATTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere i motivi che si oppongono alla convocazione delle elezioni amministrative nel comune di Capo d'Orlando, dove l'amministrazione comunale ha rassegnate le dimissioni sin dal 1° maggio 1948. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« MARTINO GAETANO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i Ministri dell'interno, dell'agricoltura e foreste e delle finanze, per conoscere quali provvedimenti siano stati presi e si intendano prendere per venire incontro alla grave situazione in cui sono venute a trovarsi le popolazioni agricole danneggiate e fortemente dalle recenti grandinate.

« In provincia di Venezia, le frazioni del comune di Mirano: Zianigo, Scaltenigo e

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1948

Campocroce; in provincia di Treviso oltre venti comuni, subirono danni ingenti ai raccolti fino ad un massimo del 90 per cento.

« I danni in provincia di Treviso vengono calcolati in 191 milioni.

« Le popolazioni chiedono aiuti sotto varie forme:

a) esclusione totale o parziale dalla corresponsione della quota di grano all'ammasso per contingente;

b) assegnazioni di granoturco o crusca-mi, di concimi azotati ed altro;

c) erogazione di sussidi a famiglie bisognose;

d) esenzione o riduzione di imposte e tasse.

« I provvedimenti si ravvisano necessari, urgenti e umani. (*Gl'interroganti chiedono la risposta scritta*).

« FERRARESE, DAL CANTON MARIA PIA, VISENTIN ANGELO, FRANCESCHINI, LOMBARDI RUGGERO, SARTOR, MORO, GIROLAMO LINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere se non ritenga giusto ed urgente prorogare al 15 agosto prossimo venturo il termine di presentazione delle domande di conferimento di incarichi o supplenze negli istituti di istruzione secondaria per l'anno scolastico 1948-49, per coloro che conseguiranno la laurea nella corrente sessione estiva di esami e che rimarrebbero, altrimenti, esclusi dalla possibilità del conferimento stesso, in difformità di quanto praticatosi negli anni decorsi. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« RESCIGNO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro degli affari esteri, per sapere se le seguenti dichiarazioni da lui fatte al giornale *La Liberté* di Friburgo in Svizzera del 21 giugno 1948, siano esatte:

« " Domanda: Il problema delle Colonie italiane è attualmente oggetto a Londra di discussioni da parte della Conferenza dei sostituti dei Ministri degli affari esteri delle Grandi Potenze. Suggeste Voi, Signor Ministro, una soluzione soddisfacente del problema coloniale per gli interessi italiani? »

« Risposta: Il problema, che ormai si chiama a torto « coloniale », non è soltanto una questione di prestigio, ma anche e principalmente un problema di sbocchi. Questo dopoguerra ha segnato la fine di quella che potrebbe chiamarsi la tradizionale politica co-

loniale dell'Europa. La tesi che ho sempre sostenuta è di aprire a tutte le Nazioni europee, e soprattutto ai paesi sovrapopolati come l'Italia, i territori africani in uno spirito di comprensione reciproca e nell'interesse comune dell'Europa e dell'Africa. Fra una generazione, l'Europa e l'Africa saranno una cosa sola. L'Africa centrale dovrà aprirsi al lavoro, all'intelligenza ed all'iniziativa delle Nazioni europee, e ciò a beneficio del mondo intero ed anche delle popolazioni locali ».

« Poiché tali dichiarazioni, se esatte, possono dare all'estero, e specialmente a Londra ove il nostro atteggiamento sulla questione coloniale è seguito molto attentamente, l'errata impressione di una nostra preventiva rinuncia alle nostre rivendicazioni per l'amministrazione della Libia, dell'Eritrea e della Somalia, l'interrogante chiede se il Ministro degli affari esteri non ritenga opportuno riconfermare pregiudizialmente la sua richiesta di amministrazione fiduciaria per i tre predetti territori. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« BARATTOLO ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere:

a) per quali ragioni il Governo, pur avendo in linea di massima approvato, nelle tornate del Consiglio dei Ministri del 7 aprile e 3 maggio 1948, il progetto di riforma della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente il collocamento obbligatorio dei mutilati ed invalidi di guerra, predisposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, non abbia ancora presentato il relativo disegno di legge alle Camere, malgrado le reiterate promesse fatte all'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra di risolvere, con la dovuta urgenza, l'assillante problema;

b) se e quali provvedimenti, in attesa dell'approvazione delle progettate modifiche, il Governo intenda adottare a che i diritti sanciti a favore dei minorati di guerra dalla succitata legge 21 agosto 1921, n. 1312, non siano ulteriormente disconosciuti dalle pubbliche amministrazioni; ed in particolare se non ritenga doveroso, specie per il Lazio, il Mezzogiorno e le Isole, disporre la immediata assunzione da parte delle pubbliche amministrazioni inadempienti di una congrua aliquota dei posti spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra alla stregua delle vigenti disposizioni legislative;

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 LUGLIO 1948

c) se non ritenga di precisare con opportune istruzioni che, contrariamente a quanto qualche ufficio pubblico ha ritenuto, il divieto di assunzione di personale non di ruolo, contemplato nell'articolo 12 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, non si applica ai mutilati e invalidi di guerra sino al limite dei posti agli stessi dovuti per effetto della legge 21 agosto 1921, n. 1312. Ciò può desumersi anche dall'articolo 6 della stessa legge n. 262 sopracitata.

« CARRON, BARESI, RIVA, CAVALLARI,
COLASANTO, GIORDANI, RUSSO PEREZ,
MICHELINI, GIACCHERO, CARIGNANI,
LUPIS, BORELLINI GINA ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai Ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure l'interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno, qualora i Ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

La seduta termina alle 20,25.

Ordine del giorno per le sedute di domani.

Alle ore 10,30:

1. — Svolgimento della mozione dell'onorevole De Martino Alberto ed altri.

2. — Seguito della discussione del disegno di legge:

Proroga dei contratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione. (30) (*Urgenza*).

Alle ore 16,30:

Discussione del disegno di legge:

Ratifica dell'Accordo di cooperazione economica tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, concluso a Roma il 28 giugno 1948. (36) (*Urgenza*).

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI